

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 955-A

"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"

dicembre 2018
n. 85/1



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni
istituzionali, sulla giustizia e sulla
cultura



SERVIZIO STUDI
TEL. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVIII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 955-A

"Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"

dicembre 2018
n. 85/1

a cura di: C. Andreuccioli; L. Borsi

INDICE

PREMESSA	7
Articolo 1 <i>(Modifiche al codice penale)</i> Scheda di lettura.....	11
Articolo 2 <i>(Modifiche in materia di intercettazioni)</i> Scheda di lettura.....	29
Articolo 3 <i>(Modifiche al codice di procedura penale)</i> Scheda di lettura.....	31
Articolo 4 <i>(Modifiche al codice civile)</i> Scheda di lettura.....	37
Articolo 5 <i>(Modifiche all'ordinamento penitenziario)</i> Scheda di lettura.....	39
Articolo 6 <i>(Modifiche alla disciplina delle operazioni sotto copertura di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146)</i> Scheda di lettura.....	43
Articolo 7 <i>(Modifiche in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)</i> Scheda di lettura.....	49
Articolo 8 <i>(Riserve alla Convenzione penale sulla corruzione del 1999)</i> Scheda di lettura.....	53
Articolo 9 <i>(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici)</i> Scheda di lettura.....	55
Articolo 10 <i>(Disposizioni in materia di tracciabilità di contributi a partiti politici)</i> Scheda di lettura.....	65

Articolo 11 e 14 <i>(Norme in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	71
Articolo 12 <i>(Sanzioni)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 13 <i>(Delega al Governo per l'adozione di un Testo unico compilativo)</i>	
Scheda di lettura.....	79
Articolo 15 <i>(Clausola di invarianza finanziaria)</i>	
Scheda di lettura.....	81

PREMESSA

Il disegno di legge A.S. n. 955-A reca "misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti politici".

Esso è stato approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura il 22 novembre 2018. La Commissione giustizia del Senato ha esaminato il disegno di legge approvando una sola proposta di modifica relativa all'articolo 1.

Il provvedimento si compone di due Capi:

- il Capo I (articoli 1-8) reca misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica amministrazione nonché in materia di prescrizione del reato;
- il Capo II (articoli 9-15) prevede norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 *(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, la richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 320, 321 e 346-*bis* »;

b) all'articolo 10, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322 e 322-*bis* »;

c) l'articolo 32-*quater* è sostituito dal seguente:

« Art. 32-*quater*. – *(Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione)*- Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 355, 356, 416, 416-*bis*, 437, 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies*, 452-*quaterdecies*, 501, 501-*bis*, 640, secondo comma, numero 1, 640-*bis* e 644, commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

d) all'articolo 158, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o

continuato, dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione »;

e) all'articolo 159:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna »;

2) il terzo e il quarto comma sono abrogati;

f) all'articolo 160:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, la parola: « pure » è soppressa;

g) all'articolo 165, quarto comma, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le parole: « di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 322-*quater*, »;

h) all'articolo 166, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis*, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi

effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione »;

i)all'articolo 179 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta »;

l)all'articolo 316-ter, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri »;

m)l'articolo 317-bisè sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. –(*Pene accessorie*)– La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bisimporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.

Quando ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni »;

n)all'articolo 318, primo comma, le parole: « da uno a sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « da tre a otto anni »;

o)all'articolo 322-bis:

1)la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri »;

2)al primo comma, dopo il numero 5-bis) sono aggiunti i seguenti:

«5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e funzionari delle corti internazionali »;

3)al secondo comma, numero 2), le parole: « , qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria » sono soppresse;

p)dopo l'articolo 322-terè inserito il seguente:

«Art. 322-ter.1. –(*Custodia giudiziale dei beni sequestrati*)– I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati all'articolo 322-ter, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative »;

q)all'articolo 322-quater, dopo la parola: « 320 » è inserita la seguente: « , 321 » e le

parole: « di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, » sono sostituite dalle seguenti: « di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, »;

r) dopo l'articolo 323-bis è inserito il seguente:

« Art. 323-ter. – (Causa di non punibilità) – Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 353, 353-bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.

La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in

violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 »;

s) l'articolo 346 è abrogato;

t) all'articolo 346-bis:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi »;

2) al secondo e al terzo comma, le parole: « altro vantaggio patrimoniale » sono sostituite dalle seguenti: « altra utilità »;

3) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio »;

u) all'articolo 646, primo comma, le parole: « con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 »;

v) all'articolo 649-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d), e) e f)*, entrano in vigore il 1° gennaio 2020.

Il **capo I** del disegno di legge, composto dagli **articoli da 1 a 8**, modifica il codice penale, il codice di procedura penale, il codice civile e alcune leggi speciali, con l'obiettivo di **potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la pubblica amministrazione**.

Tali interventi si aggiungono alle **misure già introdotte nelle ultime due legislature**: si pensi, soprattutto, per la XVI legislatura all'approvazione della legge n. 190 del 2012 (c.d. Legge Severino) e, in XVII legislatura all'approvazione della legge n. 69 del 2015 (c.de. Legge Grasso).

L'**articolo 1**, oltre a prevedere una serie di modifiche al codice penale in materia di reati contro la P.A., reca anche una parziale riforma dell'istituto della prescrizione del reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

Più nel dettaglio le **lettere a) e b)** del comma 1, attraverso modifiche agli articoli 9 e 10 c.p., aboliscono la necessità della richiesta del Ministro della giustizia e della denuncia della persona offesa per il perseguimento di **reati** di corruzione e di altri delitti contro la PA **commessi all'estero**.

La finalità di tali disposizioni è quella di adeguare il diritto interno agli strumenti di lotta alla corruzione previsti dal Consiglio d'Europa, con riferimento alla IX Raccomandazione del GRECO, la quale è volta ad abolire la condizione, ove applicabile, che l'azione penale per atti di corruzione commessi all'estero debba essere preceduta da una richiesta del Ministro della giustizia (o della istanza o querela della persona offesa).

L'art. 9 c.p. riguarda il **delitto comune commesso all'estero dal cittadino italiano**. Misura e specie della pena condizionano validità ed efficacia della legge penale. La legge penale italiana è valida ed efficace per i delitti puniti con pena detentiva (qualunque ne sia la misura); la pena detentiva rileva quanto alle condizioni del procedimento. Per i delitti la cui pena è inferiore nel minimo a tre anni di reclusione è condizione di procedibilità la richiesta del Ministro della giustizia o - alternativamente, quando l'offeso è un privato - la cd. "istanza" cioè la richiesta di procedimento da parte della persona offesa (comma 2). Nel caso in cui la pena non è inferiore nel minimo a tre anni di reclusione o sia quella dell'ergastolo, la richiesta ministeriale non è necessaria ma deve verificarsi la condizione della presenza del reo nel territorio dello Stato (comma 1). Per i delitti contro l'Unione europea, uno Stato estero o uno straniero, indipendentemente dalla misura della pena detentiva, è necessaria la richiesta del Ministro ed occorre che l'extradizione del colpevole (o supposto tale) non sia stata concessa od accettata dallo Stato in cui commise il delitto (comma 3.)

L'art. 10 c.p. riguarda il **delitto comune commesso all'estero da uno straniero in danno dello Stato o di un cittadino italiano**. Anche qui se si tratta di un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno (comma 1) lo straniero è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia richiesta del Ministro della giustizia (ovvero istanza o querela della persona offesa). Se il delitto è commesso a danno dell'Unione europea, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: si trovi nel territorio dello Stato; si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni; l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene (comma 2).

Tanto all'articolo 9 quanto all'articolo 10 sono inseriti due nuovi commi con i quali si **esclude la necessità della richiesta del Ministro della giustizia o la necessità dell'istanza o querela della persona offesa** per punire, secondo la legge italiana:

- **il cittadino italiano** presente sul territorio nazionale che abbia commesso all'estero il delitto di corruzione (cd. impropria o per l'esercizio della funzione o propria, per atto contrario ai doveri d'ufficio) dell'incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.), di corruzione attiva (art. 321 c.p.) e di traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.);
- **lo straniero** presente sul territorio italiano che abbia commesso all'estero, in danno dello Stato, il delitto di concussione (art. 317 c.p.); corruzione impropria (art. 318 c.p.); corruzione propria, semplice (art. 319 c.p.) e aggravata (art. 319-*bis* c.p.); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*, c.p.); indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, c.p.); corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320, c.p.); corruzione attiva (art. 321 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-*bis*, c.p.).

La **lettera c)**, riformulando l'art. 32-*quater* c.p., **integra il catalogo dei reati commessi in danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale (o comunque in relazione ad essa) alla cui condanna consegue l'incapacità di contrattare con la PA.**

Ai reati già previsti dall'art. 32-*quater* sono aggiunti:

- il peculato, escluso quello d'uso (art. 314, primo comma);
- la corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*);
- il traffico di influenze illecite (art. 346-*bis*).

Per coordinamento, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti viene ora riferito all'art. 452-*quaterdecies* c.p., anziché all'art. 260 del Codice dell'ambiente (abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 21 del 2018, sulla riserva di codice)

La **lett. m)**, modificando l'art. 317-*bis* c.p., **integra il catalogo dei reati** alla cui condanna consegue la pena accessoria dell'**interdizione dai pubblici uffici** (perpetua o temporanea).

Agli attuali reati di peculato (art. 314), concussione (art. 317), corruzione propria (art. 319) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*), alla cui condanna consegue l'**interdizione perpetua** dai pubblici uffici, **sono aggiunti:**

- la corruzione impropria (art. 318);
- la corruzione propria aggravata (art. 319-*bis*)
- l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, primo comma),
- la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320)
- la corruzione attiva (art. 321);
- l'istigazione alla corruzione (art. 322);
- i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (art. 322-*bis*);
- il traffico di influenze illecite (art. 346-*bis*).

Un'ulteriore modifica all'art. 317-*bis* **inasprisce** la disciplina dell'**interdizione temporanea** dai pubblici uffici in relazione alle condanne per i citati reati contro la P.A.

Oltre all'indicato ampliamento del catalogo degli illeciti, è aumentata la durata della misura accessoria temporanea prevedendo un minimo di 5 e un massimo di 7 anni (i limiti ordinari sono fissati tra 1 e 5 anni):

- in caso di condanna alla reclusione per un tempo inferiore a due anni (l'attuale limite è di tre anni);
- ove ricorra l'attenuante della particolare tenuità degli illeciti (art. 323-*bis*, primo comma).

Si prevede, invece, che l'interdizione temporanea sia compresa tra un anno e cinque anni in caso di collaborazione cioè quando il condannato si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite (art. 323-*bis*, secondo comma).

Le lett. d), e) ed f) recano una parziale riforma dell'istituto della **prescrizione del reato**, attraverso modifiche rispettivamente degli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

In particolare la **lett.) d)** sostituisce il primo comma dell'art. 158 relativo alla **decorrenza** del termine di prescrizione del reato.

La novità introdotta riguarda il termine di decorrenza per il reato continuato, fissato al giorno di cessazione della continuazione (si tratta di un ritorno alla disciplina anteriore alla legge ex Cirielli del 2005).

L'art. 158 del codice penale stabilisce che il termine della prescrizione decorre:

- per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
- per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;
- per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza;
- per il reato punibile a querela, dal giorno del commesso reato.

Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

La legge n. 103 del 2017 ha inserito un ulteriore comma stabilendo che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato. Il catalogo dei delitti comprende maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.), prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-*bis* e 600-*ter*), detenzione di materiale pornografico minorile, anche virtuale (artt. 600-*quater* e 600-*quater.1*), turismo sessuale (art. 600-*quinqies*), violenza sessuale (art. 609-*bis*), atti sessuali e corruzione di minorenni (artt. 609-*quater* e 609-*quinqies*), violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies*), adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*) e *stalking* (art. 612-*bis*). Con tale disposizione si è dato attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

Il reato continuato si configura in base all'art. 81 c.p. ai sensi del quale è soggetto alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino al triplo, "chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge".

La **lettera e)** sostituisce il secondo comma dell'art. 159 c.p. stabilendo che, oltre che nelle ipotesi del primo comma, il corso della prescrizione viene sospeso dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto. Per motivi di coordinamento con le nuove ipotesi di sospensione della prescrizione sono abrogati il terzo e il quarto comma dello stesso art. 159.

La sospensione del corso della prescrizione è disciplinata dall'articolo 159 sul quale è significativamente intervenuta la legge n. 103 del 2017. Per effetto della riforma, il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

- autorizzazione a procedere. Il termine di sospensione inizia a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e finisce il giorno in cui la richiesta è accolta;
- deferimento della questione ad altro giudizio. Il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione;
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario (di non fissazione, cioè, dell'udienza) al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni per richiesta di rogatoria all'estero. Il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

Il secondo comma dell'articolo 159 c.p. oggetto di sostituzione da parte della norma in commento, prevede che il corso della prescrizione resti sospeso dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi; dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

Il terzo comma dell'art. 158, inoltre, in relazione alle due ultime ipotesi, precisa che i periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi previsti vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione:

- in caso di proscioglimento dell'imputato nel grado successivo,
- ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della sua responsabilità,
- ovvero di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice.

Il quarto comma stabilisce che, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma dell'art. 159 (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell'imputato o rogatoria all'estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente.

La **lettera f)**, infine - anche in tal caso, per esigenze di **coordinamento** con quanto previsto dal nuovo secondo comma dell'art. 159 – abroga il primo comma dell'art. 160 c.p. che attualmente individua come cause di **interruzione del corso della prescrizione** la pronuncia della sentenza di condanna o il decreto penale di condanna.

L'articolo 160 del codice penale disciplina l'interruzione del corso della prescrizione collegandola:

- alla sentenza di condanna o decreto di condanna;
- all'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
- all'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
- all'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del PM, davanti al PM o al giudice;
- all'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
- al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
- alla richiesta di rinvio a giudizio;
- al decreto di fissazione della udienza preliminare;
- all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
- al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
- alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo;
- al decreto che dispone il giudizio immediato;
- al decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

Il **comma 2** dell'art. 1 in esame fissa al **1° gennaio 2020 l'entrata in vigore** della disciplina della prescrizione introdotta dai novellati articoli 158, 159 e 160 c.p..

Le lett. g) ed h) introducono modifiche in materia di sospensione condizionale della pena.

Più nel dettaglio, la **lett. g)** modifica il quarto comma dell'art. 165 c.p. relativo agli **obblighi del condannato** per specifici reati contro la pubblica amministrazione che **accede alla sospensione condizionale**.

Il vigente art. 165, quarto comma, c.p., a titolo di riparazione pecuniaria in favore della PA, subordina la concessione della sospensione condizionale al condannato per alcuni reati contro la pubblica amministrazione al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito. Tali reati sono il peculato (art. 314), la concussione (art. 317), la corruzione impropria (art. 318), la corruzione propria semplice (art. 319) la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), l'indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), la corruzione di

incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.) nonché i reati di corruzione in tutte le sue forme commesse da funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis*, c.p.).

Si tratta, quindi, di disposizioni volte alla “**ripetizione**” del **vantaggio indebitamente lucrato** e che si collegano al contenuto dell’art. 322-*quater* c.p..

In particolare, la novella prevista dalla lett. g):

- **aggiunge** al catalogo dei reati di cui all’art. 165, quarto comma, **la corruzione attiva** (art. 321 c.p.) cioè la corruzione da parte del privato;
- estende l’obbligo del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) al pagamento all’amministrazione lesa della somma **determinata a titolo di riparazione pecuniaria** ex art. 322-*quater* **cioè della somma equivalente al prezzo o al profitto del reato.**

La **lettera h)** modifica, invece, l’art. 166 c.p. relativo agli **effetti della sospensione condizionale.**

In particolare, la riformulazione introduce una deroga alla regola generale dell’art. 166 che prevede che l’applicazione della sospensione condizionale determini la sospensione anche delle pene accessorie. E’ integrato, infatti, il contenuto del primo comma prevedendo la possibilità per il giudice, nella sentenza di condanna per specifici reati contro la P.A., di disporre che la sospensione condizionale della pena non estenda gli effetti anche all’interdizione dai pubblici uffici e alla incapacità di contrattare con la P.A..

Il catalogo dei reati in oggetto comprende:

- il peculato, escluso quello d’uso (art. 314, primo comma);
- la concussione (art. 317);
- la corruzione impropria (art. 318);
- la corruzione propria, semplice (art. 319) e aggravata (art. 319-*bis*);
- la corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*);
- l’induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, primo comma),
- la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320)
- la corruzione attiva (art. 321);
- l’istigazione alla corruzione (art. 322);
- i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell’Unione europea o di Stati esteri (art. 322-*bis*);
- il traffico di influenze illecite (art. 346-*bis*).

Lo scopo di una maggiore afflittività delle sanzioni accessorie è perseguito con la **lett. i)**, che interviene sugli **effetti della riabilitazione.**

Come noto, quest’ultima estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo sia diversamente stabilito dalla legge (art. 178 c.p.).

Il disegno di legge, oltre ad aggiungere un settimo comma all'art. 179 c.p. che, derogando alla regola generale dell'art. 178, stabilisce che **la riabilitazione** concessa sulla base della disciplina dello stesso articolo 179, non ha effetto sulle pene accessorie perpetue, prevede la dichiarazione di **estinzione della pena accessoria perpetua** quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Si ricorda che l'articolo 179 c.p. detta le **condizioni per la riabilitazione** e stabilisce che la riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi. Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Sulla possibilità che, nonostante l'intervenuta riabilitazione, permangano a carico del riabilitato conseguenze extrapenali si è pronunciata la **Corte costituzionale**.

Con la **sentenza n. 408 del 1993**, la Corte ha giudicato incostituzionale la norma (art. 12 del D.P.R. n. 340 del 1982) che escludeva dalla partecipazione ai concorsi per l'assunzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno i candidati che avessero riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi, nonostante alla condanna avesse fatto seguito la riabilitazione. La norma è stata giudicata in contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva il potere di valutazione, da parte dell'Amministrazione interessata, ai fini dell'ammissione al concorso, della riabilitazione ottenuta dal candidato. *«Osserva la Corte che, ai sensi dell'art. 178 cod. pen., la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Non essendo la esclusione dalla partecipazione al pubblico concorso un effetto penale della condanna, la riabilitazione non comporta di per sé, automaticamente, il venir meno dell'esclusione stessa, quando sia prevista dalla legge. È peraltro irragionevole (art. 3 Cost.) e contrastante con le finalità di reinserimento del condannato nella vita sociale, cui s'ispira anche l'art. 27 della Costituzione, terzo comma, ultima parte, considerare irrilevante l'intervenuta riabilitazione, precludendo all'Amministrazione la valutazione di tale evenienza, in tutti i suoi elementi, con riferimento particolare alla qualifica ed alle mansioni da espletare in base al concorso. Si che proprio con riguardo all'esclusione dal concorso stesso la lamentata carenza di ogni potere di apprezzamento alla P.A. e, in particolare dell'intervenuta riabilitazione, si pongono in contrasto col perseguimento della finalità della rieducazione, del recupero morale e sociale del condannato e del suo inserimento nella vita civile»*. Peraltro, pronunciandosi sulla riabilitazione militare, con la **sentenza n. 211 del 1993**, la Corte ha affermato che *«la previsione di cause di estinzione dei reati in relazione al disvalore ad essi assegnato, e del conseguente venir meno degli effetti penali, è rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore»*.

La **lett. l)** integra il primo comma dell'art. 316-ter c.p., aggiungendo un'**aggravante** del delitto di **indebita percezione di erogazioni** a danno dello Stato quando l'illecito è commesso da un **pubblico ufficiale o da un incaricato**

di pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri; in tali ipotesi, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (anziché da sei mesi a tre anni).

L'art. 316-ter, primo comma, prevede che salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Con la **lett. n)** sono **inasprite le pene** previste dall'art. 318 c.p. a carico del pubblico ufficiale per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (**corruzione impropria**).

L'**art. 318 c.p.** prevede che il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione **da uno a sei anni**. Gli attuali limiti di pena per la corruzione impropria sono frutto delle modifiche al codice apportate prima dalla c.d. legge Severino e poi dalla c.d. Legge Grasso: in particolare, prima della legge n. 190 del 2012 il delitto era punito con reclusione da sei mesi a 3 anni; la Legge Severino previsto invece la pena della reclusione da 1 a 5 anni e, più recentemente, la legge n. 69 del 2015 ha introdotto l'attuale pena della reclusione da 1 a 6 anni.

Il disegno di legge aumenta la pena della reclusione sia nei limiti minimi (da uno a tre anni) che in quelli massimi (da sei a otto anni), con conseguente aumento anche dei termini di prescrizione del reato.

La **lett. v)** aumenta le pene per il **delitto di appropriazione indebita** (art. 646 c.p.) prevedendo la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro (attualmente, reclusione fino a tre anni e multa fino a 1.032 euro).

L'art. 646 c.p. sanziona con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso; il delitto è punibile a querela della persona offesa. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata (fino a un terzo); in tale ipotesi o se l'appropriazione indebita è commessa con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità, si procede d'ufficio.

La **lett. o)** amplia l'ambito applicativo dell'art. 322-bis c.p. che sanziona attualmente i **reati di corruzione commessi** da membri della **Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**.

Il vigente **art. 322-bis c.p.** prevede che le disposizioni del codice penale sul peculato (art. 314), sul peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), su concussione e corruzione nelle sue varie ipotesi (artt. da 317 a 320), sull'istigazione alla corruzione (art.

322, terzo e quarto comma), si applicano anche: 1) ai membri della Commissione UE, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti europea; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari della UE o del regime applicabile agli agenti della UE; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso la UE, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della UE; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'Unione europea; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (primo comma).

La riforma aggiunge, al primo comma, due nuovi numeri che estendono la portata incriminatrice dell'art. 322-*bis*:

- a funzionari extra UE ovvero a chi esercita, nelle organizzazioni pubbliche internazionali, funzioni corrispondenti a quelle di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (n. 5-*ter*);
- ai membri di assemblee parlamentari internazionali o organizzazioni internazionali o sovranazionali nonché ai funzionari delle corti internazionali (n. 5-*quater*).

Una seconda modifica introdotta dalla lettera o) riguarda il secondo comma, n. 2) dello stesso art. 322-*bis*. La novella amplia l'ambito applicativo della disposizione con riguardo ai funzionari esteri, **eliminando l'elemento finalistico dei reati di induzione indebita a dare o promettere utilità** (art. 319-*quater*, secondo comma), di corruzione attiva (art. 321) e di istigazione alla corruzione (art. 322, primo e secondo comma). Viene, infatti, soppresso il riferimento al fatto *«commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero per ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria»*.

L'**integrazione** del contenuto **della rubrica** dell'articolo 322-*bis* c.p. è, infine, dettata dalla necessità di **coordinamento** con le modifiche introdotte dalla lett. l) alla stessa disposizione.

Le modifiche all'art. 322-*bis* sono introdotte - nell'ambito del tema I (Incriminzioni) - in accoglimento (parziale) della **raccomandazione II del GRECO** che ha chiesto di estendere a tutti i funzionari pubblici il campo di applicazione della normativa sulla corruzione attiva e passiva, ai membri di assemblee pubbliche straniere, ai funzionari internazionali, ai membri di assemblee parlamentari internazionali, e ai giudici e funzionari dei tribunali internazionali, affinché sia pienamente conforme ai requisiti degli articoli 5, 6, 9, 10 e 11 della Convenzione penale sulla corruzione.

La **lett. p)** aggiunge al codice penale l'art. 322-*ter*.1 con cui è stabilito che i beni diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, oggetto di sequestro nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti contro la PA compresi tra gli articoli 314 e 320 c.p., possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

La previsione è modellata su quella per la custodia dei beni sequestrati nei procedimenti per reati tributari (art. 18-*bis*, D.Lgs. 74/2000). Si tratta dei beni sequestrati nei procedimenti per i delitti di: peculato (art. 314) e peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316); malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis*); indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter*) concussione (art. 317); corruzione impropria (art. 318); corruzione propria, semplice (art. 319) e aggravata (art. 319-*bis*); corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*); corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320).

Alcune modifiche sono introdotte dalla **lett. q)** all' art. 322-*quater* c.p. relativo alla **riparazione pecuniaria** conseguente a condanne per reati contro la PA.

Si ricorda che l'art. 322-*quater* c.p. prevede che - con la sentenza di condanna per i reati contro la PA (peculato, concussione, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebitata a dare o promettere utilità, corruzione di incaricato di pubblico servizio e reati contro la PA commessi da membri di organi e corti UE e da funzionari internazionali) è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

Anche in tale caso viene:

- **esteso l'obbligo del pagamento** della somma a titolo di riparazione pecuniaria **anche al privato corruttore** (art. 321 c.p.);
- **soppresso il riferimento** a quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio);
- **stabilito** che la somma da pagare da parte del condannato sia quella equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore della P.A. lesa dalla condotta illecita.

Nel corso dell'esame in sede referente è stata soppressa l'originaria lett. r) che, introdotta alla Camera dei deputati in seguito alla approvazione in Assemblea dell'emendamento 1.127, interveniva sul **reato di abuso d'ufficio**, aggiungendo un terzo comma all'articolo 323 c.p. La nuova disposizione puniva, con la pena non inferiore a due anni, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che si appropria, mediante distrazione, di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle

quali ha il possesso o la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

La **lett. r)** inserisce nel codice penale il nuovo articolo 323-*ter*, con il quale si introduce nell'ordinamento una **causa speciale di non punibilità** per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione, in presenza di **autodenuncia e collaborazione con l'autorità giudiziaria**.

Il catalogo di delitti cui fa riferimento il comma 1 della disposizione è il seguente:

- corruzione impropria (art. 318);
- corruzione propria (art. 319);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter*);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*),
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320)
- corruzione attiva (art. 321);
- delitti di corruzione e di induzione indebita commessi da membri della Corte penale internazionale, da organi e funzionari dell'Unione europea o di Stati esteri (ex art. 322-*bis*);
- turbata libertà degli incanti (art. 353)
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis*)
- astensione dagli incanti (art. 354).

In relazioni a questi fatti, caratterizzati da un accordo illecito, **non è punibile colui che:**

- li denuncia volontariamente;
- fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

Per l'applicazione della causa di non punibilità occorre però anche che l'interessato sveli la commissione del fatto **prima:**

- di avere notizia che nei suoi confronti sono state svolte indagini in relazione a tali fatti;
- e, comunque, **entro 4 mesi dalla commissione del fatto** stesso.

Il comma 2 del nuovo art. 323-*ter* individua **ulteriori presupposti** per l'applicazione della causa di non punibilità al fatto commesso dal pubblico ufficiale, dall'incaricato di un pubblico servizio o dal trafficante di influenze illecite: questi soggetti devono infatti, alternativamente:

- mettere a disposizione l'utilità percepita o, se questo è impossibile, mettere a disposizione una somma di denaro di valore equivalente;
- fornire elementi utili ad individuare il beneficiario effettivo dell'utilità.

In entrambi i casi, occorre che la messa a disposizione dell'utilità o l'indicazione di elementi utili sia effettuata «entro il medesimo termine di cui al primo comma», cioè **entro 4 mesi dal fatto**.

Infine, il comma 3 specifica che la causa di non punibilità non si applica quando l'autodenuncia è **preordinata** rispetto alla commissione del reato denunciato.

Tale causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge che disciplina le operazioni coperte, la l. 146/2006.

La **lett. s) abroga** il delitto di **millantato credito**, previsto attualmente dall'art. 346 del codice penale.

L'art. 346 c.p. punisce con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 2.065 euro chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale o un pubblico impiegato, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato (primo comma). Con questa previsione il codice incrimina l'ostentazione da parte del privato della propria influenza nei confronti di un pubblico ufficiale e la successiva ricezione o pattuizione del corrispettivo della mediazione.

Il secondo comma dell'art. 346 c.p. prevede una diversa fattispecie penale, che incrimina chi riceve o pattuisce il corrispettivo della corruzione del pubblico funzionario. In questo caso, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale o dell'impiegato, o di doverlo remunerare si applica la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 516 a 3.098 euro.

La giurisprudenza ritiene che la differenza tra le due ipotesi di millantato credito non risieda nell'oggettiva destinazione del denaro o altra utilità data o promessa all'agente, ma nella prospettiva che questi ne fa e che consiste nel prezzo per la propria mediazione presso il pubblico ufficiale – nel primo comma - ovvero nel costo della corruzione – nel secondo comma.

La fattispecie abrogata è ricompresa nella **nuova formulazione del delitto di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**, introdotta dalla **lettera t)**.

Si ricorda che il reato di traffico di influenze illecite è stato inserito nel codice dalla c.d. Legge Severino (legge n. 190 del 2012). La norma prevede il fatto di chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e di corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.), «sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio». Scopo dell'incriminazione è quello di colpire i fenomeni di intermediazione illecita tra il privato e il pubblico funzionario, finalizzato alla corruzione di quest'ultimo. La norma mira dunque a colpire condotte prodromiche rispetto a (successivi) accordi corruttivi che coinvolgeranno il titolare di pubbliche funzioni, sulle cui determinazioni si vorrebbe illecitamente influire. Del tutto conseguentemente, la norma non si applica nel caso in cui il pubblico ufficiale accetti la promessa o la dazione del denaro da parte dell'intermediario, profilandosi in tal caso un concorso del privato, dell'intermediario e del pubblico ufficiale in un delitto

consumato di corruzione. La norma vigente limita la portata dell'incriminazione all'offerta o alla dazione all'intermediario di «denaro o altro vantaggio patrimoniale», con esclusione quindi di ogni altra utilità di natura non patrimoniale. La condotta dell'intermediario deve, inoltre, realizzarsi «sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio». Il requisito ha la funzione di differenziare l'ipotesi in parola da quella contigua del millantato credito. Sul punto la Cassazione ha affermato che il delitto di millantato credito si differenzia da quello di traffico di influenze, in quanto presuppone che non esista il credito né la relazione con il pubblico ufficiale e tanto meno l'influenza; mentre il traffico di influenze postula una situazione fattuale nella quale la relazione sia esistente, al pari di una qualche capacità di condizionare o, comunque, di orientare la condotta del pubblico ufficiale (cfr. Cassazione, Sez. VI, sentenza n. 53332 del 2017. Il secondo comma dell'art. 346 *bis* c.p. prevede che la pena stabilita dal primo comma si applichi a chi dà o promette denaro o altro vantaggio patrimoniale: e dunque al privato che si avvale dell'illecita intermediazione. La punibilità del privato segna dunque un'altra rilevante differenza rispetto al millantato credito, dove il privato è concepito quale vittima di un raggiro pure avente una causale illecita, e per tale motivo risulta non punibile. Il terzo e il quarto comma contemplano poi due circostanze aggravanti speciali a effetto comune rispettivamente per l'ipotesi particolare in cui l'intermediario sia egli stesso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nonché per quella in cui il fatto sia commesso «in relazione all'esercizio di attività giudiziarie», e dunque si concreti in un'attività preparatoria rispetto al delitto di corruzione in atti giudiziari di cui all'art. 319 *ter* c.p. L'ultimo comma prevede, infine, una circostanza attenuante a effetto comune per i fatti di particolare tenuità.

La riforma assorbe nella fattispecie di traffico di influenze le condotte che attualmente integrano gli estremi del millantato credito. Peraltro, se la pena edittale per il reato di traffico di influenze è significativamente inasprita – passando dalla reclusione da 1 a 3 anni alla reclusione da 1 a 4 anni e mezzo – lo stesso non può dirsi rispetto al reato di millantato credito, che attualmente è punito nel massimo fino a 5 anni (nell'ipotesi del primo comma) o fino a 6 anni (nell'ipotesi più grave del secondo comma).

L'individuazione per la pena massima di un numero di anni inferiore a 5 conferma per il traffico di influenze l'inapplicabilità della disciplina delle intercettazioni (ai sensi dell'art. 266, co. 1, lett. b) del c.p.p.) e l'abrogato art. 346 c.p. e la nuova formulazione dell'art. 346-*bis* c.p. sussiste continuità normativa.

Infine, la **lett. v)** del comma 1, interviene sull'art. 649-*bis* c.p., estendendo le ipotesi di perseguibilità d'ufficio di alcuni delitti contro il patrimonio, tra i quali figura l'appropriazione indebita.

Rispetto all'attuale formulazione dell'art. 649-*bis* c.p., che in relazione ai delitti di truffa, di frode informatica e di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di autorità, prevede la procedibilità d'ufficio solo nel caso in cui ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, la riforma aggiunge altre due ipotesi:

- fatti commessi nei confronti di persona incapace per età o per infermità;
- danno arrecato alla persona offesa di rilevante gravità.

Articolo 2
(Modifiche in materia di intercettazioni)

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 216 del 2017, è abrogato.

L'**articolo 2** abroga il comma 2 del decreto legislativo n. 216 del 2017 (di attuazione della riforma delle intercettazioni) che prevede che l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora (i luoghi indicati dall'articolo 614 c.p.) non può essere eseguita mediante l'inserimento di un **captatore informatico** su dispositivo elettronico portatile (cd. *trojan*) quando non vi è motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

La disposizione ha natura di coordinamento con quanto previsto dall'art. 266 c.p.p. come modificato dall'art. 3 del disegno di legge (*v. ultra*).

Articolo 3

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 266, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4 »;

b) all'articolo 267, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: « all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, » sono inserite le seguenti: « e per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'articolo 4, »;

c) dopo l'articolo 289 è inserito il seguente: « Art. 289-*bis*. – (*Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione*) – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all'imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 »;

d) all'articolo 444, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, la parte, nel formulare

la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta »;

e) all'articolo 445:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-*ter* »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« 1-*ter*. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis* e 346-*bis* del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'articolo 317-*bis* del codice penale »;

f) all'articolo 578-*bis*, dopo le parole: « e da altre disposizioni di legge » sono inserite le seguenti: « o la confisca prevista dall'articolo 322-*ter* del codice penale »;

g) all'articolo 683, comma 1:

1) al primo periodo, dopo le parole: « quando la legge non dispone altrimenti » sono aggiunte le seguenti: « , e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « sulla revoca » sono inserite le seguenti: « della riabilitazione ».

L'articolo 3 novella il codice di procedura penale, per ampliare l'uso delle **intercettazioni** nei procedimenti per reati contro la PA, nonché per una più estesa applicazione delle **pene accessorie** in relazione agli stessi reati, eliminando gli automatismi procedurali che ne limitano attualmente l'ambito.

La **lett. a)** - novellando il comma *2-bis* dell'art. 266 c.p.p. - consente sempre le intercettazioni mediante l'uso dei captatori informatici (cd. *trojan*) su dispositivi elettronici portatili nei procedimenti per delitti contro la P.A. puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata ai sensi dell'art. 4 c.p.p.

L'art. 266, comma 1, lett. b), c.p.p. stabilisce che nei procedimenti per delitti contro la pubblica amministrazione le intercettazioni sono consentite per i delitti per quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4. Tale ultimo rinvio comporta che, ai fini indicati, la pena viene determinata riguardo a quella stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; per tale determinazione non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione per quelle aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e delle aggravanti ad effetto speciale. Attualmente, il citato comma *2-bis* - introdotto dalla legge di riforma delle intercettazioni (decreto legislativo n. 216 del 2017), di attuazione della legge Orlando (L. 103 del 2017) - consente l'uso dei *trojan* per le intercettazioni tra presenti solo nei procedimenti per i gravi delitti di cui all'articolo 51, commi *3-bis* e *3-quater*, c.p.p..

In relazione al nuovo contenuto dell'art. 266 c.p.p., la **lett. b)** modifica l'art. 267 c.p.p. per **derogare** – in relazione alle intercettazioni con uso dei citati captatori informatici (*trojan*) nei procedimenti per delitti contro la P.A. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni – alla regola generale che prevede che il **decreto motivato del GIP** debba indicare le circostanze di tempo e di luogo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

La **lett. c)** aggiunge al codice processuale penale l'art. *289-bis*, che prevede che, con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la P.A., il giudice dispone **l'interdizione temporanea dell'imputato nella conclusione di contratti con la stessa P.A.** salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

L'art. *32-quater* stabilisce che ogni condanna per uno specifico catalogo di delitti, tra quelli contro la PA previsti dagli articoli *316-bis*, *316-ter*, 317, 318, 319, *319-bis*, *319-quater*, 320, 321, 322, *322-bis*, 353, 355, 356, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la P.A.

L'art. *32-ter* c.p. prevede alla incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione consegua il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

La nuova disposizione aggiunge che tale misura, **se si procede per reati contro la P.A.**, può essere disposta **anche fuori dei limiti di pena** previsti dall'art. 287, comma 1, quindi anche per reati puniti con reclusione inferiore a tre anni.

Attualmente, il divieto di concludere contratti con la PA - di durata tra 1 e 5 anni, ex art. 32-ter c.p. - può essere adottato nei confronti del solo **condannato** in via definitiva per i reati indicati dall'art. 32-quater c.p., tra cui una specifica serie di delitti contro la P.A. commessi in relazione ad un'attività imprenditoriale.

Dunque il nuovo art. 289-bis c.p.p.:

- stante il riferimento all'imputato, **anticipa** gli **effetti** della misura alla fase processuale.
- può essere adottato nei procedimenti **per ogni reato** contro la pubblica amministrazione.

Le lett. d) ed e) integrano la disciplina codicistica dell'**applicazione delle pene accessorie** in caso di richiesta **di patteggiamento**.

In particolare, la **lett.d)** aggiunge all'**art. 444 c.p.p.** un nuovo comma 3-bis che prevede che la parte, nel formulare la richiesta di **patteggiamento** nei procedimenti per i più gravi reati contro la P.A. **possa subordinare l'efficacia della stessa:**

- **all'esenzione dalle pene accessoria** dell'interdizione dai pubblici uffici;
- o, in caso di applicazione della citata pena accessoria, **all'estensione degli effetti della sospensione condizionale** (ex art. 163 c.p.) anche a quest'ultima.

Attualmente è la stessa efficacia della richiesta di patteggiamento che può essere subordinata alla concessione della sospensione condizionale; se il giudice non ritiene di concedere il beneficio, rigetta la richiesta di patteggiamento (art. 444, comma 3)

L'elenco dei reati previsto dal nuovo comma 3-bis in questione comprende:

- il peculato, escluso quello d'uso (art. 314, primo comma);
- la concussione (art. 317);
- la corruzione impropria (art. 318);
- la corruzione propria (art. 319). *Si segnala che risulta esclusa la corruzione aggravata, di cui all'art. 319-bis;*
- la corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter);
- l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, primo comma),
- la corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320)
- la corruzione attiva (art. 321);
- l'istigazione alla corruzione (art. 322);

- i reati di corruzione nelle sue diverse forme commessi da pubblici ufficiali e funzionari stranieri (art. 322-*bis*);
- il traffico di influenze illecite (art. 346-*bis*).

L'elenco coincide solo in parte con quello di cui all'art. 444, comma 1-*ter*, c.p.p., che enumera i reati in relazione ai quali l'ammissibilità della richiesta di patteggiamento è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

Analogamente a quanto previsto dall'art. 444, comma 3, se il giudice **non ritiene di accedere** alle indicate condizioni (cioè intenda applicare la pena accessoria o non sospenderne l'efficacia) **rigetta la richiesta** di patteggiamento.

La **lett. e), n. 2)** – con un nuovo comma 1-*ter* dell'art. 445 c.p.p. - intende affidare alla discrezionalità del giudice l'applicazione dell'**interdizione** dai pubblici uffici (art. 317-*bis* c.p.) **nel caso di pena patteggiata** per il catalogo dei reati contro la P.A. elencati dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 444.

In virtù della **clausola di salvezza** introdotta dalla **lett. e) n. 1)** all'art. 445, comma 1, c.p.p., l'applicazione della indicata pena accessoria potrà essere valutata dal giudice anche in caso di pena concordata fino a due anni di reclusione (art. 445, comma 1, secondo periodo).

Si tratta di una deroga rispetto a quanto previsto dall'art. 445, comma 1, c.p.p., che stabilisce che l'applicazione concordata della pena fino a due anni di reclusione, soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento né l'applicazione delle pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione per la confisca nei casi di cui all'art. 240 del codice penale.

Il contenuto del nuovo comma 1-*ter* dell'art. 445 va letto anche in relazione a quello del nuovo art. 166 c.p. (come modificato dall'art. 1, lett. h), *v. supra*) che prevede che il giudice, in caso di condanna per gli stessi reati contro la P.A., può disporre che la sospensione condizionale della pena non estenda i suoi effetti anche alle pene accessorie.

Con la **lett. f)** viene integrata la formulazione dell'art. 578-*bis* c.p.p. per estendere la **competenza** del giudice dell'impugnazione, a fronte dell'estinzione del reato per amnistia o prescrizione, anche alla decisione sulla **confisca** allargata o per equivalente di cui all'art. 322-*ter* c.p. ovvero sulla confisca del prezzo o del profitto illecito (o dell'equivalente del prezzo o del profitto) nei procedimenti per i delitti contro la P.A. previsti dagli artt. 314-320 c.p. anche se commessi dai pubblici ufficiali o funzionari stranieri indicati all'art. 322- *bis*, primo comma, c.p.

L'art. 578-*bis* c.p.p. prevede attualmente che, quando viene ordinata la confisca allargata prevista dell'articolo 240-*bis* c.p. e da altre disposizioni di legge, il giudice dell'impugnazione (appello o cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decide sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

Si ricorda che l'art. 6 del decreto legislativo n. 21 del 2018, attuativo della delega sulla riserva tendenziale di codice nella materia penale contenuta nella legge n. 103 del 2017, ha introdotto all'art. 240-*bis* c.p., la disciplina sostanziale della confisca c.d. allargata, diretta e per equivalente, già prevista all'art. 12-*sexies*, del decreto legge n. 306 del 1992 (L. 356/1992), che sono stati contestualmente abrogati. La disciplina concernente il procedimento applicativo e l'amministrazione dei beni, anch'essa contenuta all'art. 12 *sexies* del citato decreto-legge del 1992 (come da ultimo modificato dalla legge n. 161 del 2017 di riforma del Codice antimafia), è stata trasposta nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (artt. 104-*bis* e 183-*ter*), mentre la previsione di cui all'art. 12-*sexies*, dello stesso decreto- legge del 1992, relativa alla decisione sulla confisca allargata in caso di estinzione del reato per amnistia o prescrizione, è stata riformulata all'art. 578-*bis* c.p.p.

La **lett. g)**, novellando l'art. 683 c.p.p., assegna al **tribunale di sorveglianza** (competente sulla concessione e sulla revoca della riabilitazione) anche la competenza a dichiarare l'**estinzione della pena accessoria** nel caso di cui all'art. 179, settimo comma, del codice penale (*v. art. 1, lett. i) del disegno di legge*). L'ulteriore modifica introdotta dalla lett. g) non ha contenuto innovativo, apparendo di semplice **coordinamento** normativo.

Articolo 4 *(Modifiche al codice civile)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- | | |
|--|-----------|
| a) all'articolo 2635, il quinto comma è | abrogato; |
| b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è | abrogato. |

L'articolo 4 interviene sulle disposizioni penali in materia di società, consorzi ed altri enti privati contenute nel codice civile, per prevedere la **procedibilità d'ufficio** per i delitti di **corruzione tra privati** (art. 2635 c.c.) e di **istigazione alla corruzione tra privati** (art. 2635-bis c.c.).

Il **delitto di corruzione tra privati**, di cui all'art. 2635 del codice civile, è stato introdotto dalla c.d. Legge Severino (legge n. 190 del 2012) e poi modificato dal decreto legislativo n. 38 del 2017, di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato che danneggia l'economia ed altera la concorrenza.

La disposizione punisce con la reclusione da uno a tre anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che rivestendo una posizione apicali di amministrazione o di controllo in una società privata, anche per interposta persona, sollecita o riceve, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà (primo comma). Se il fatto è commesso da chi nella società ricopre una posizione non apicale, si applica invece la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi (secondo comma). Le medesime pene si applicano al corruttore (terzo comma). Un'aggravante ad effetto speciale (raddoppio di pena) è prevista quando i fatti siano commessi nell'ambito di società con titoli quotati in borsa (quarto comma). Il reato è punito a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi; in quel caso si procede d'ufficio (quinto comma). E' prevista infine la confisca per equivalente di valori non inferiori al valore delle utilità date, promesse o offerte (sesto comma).

Il **delitto di istigazione alla corruzione tra privati**, di cui all'art. 2635-bis del codice civile, è stato introdotto dal citato decreto legislativo n. 38 del 2017 e punisce, dal lato attivo, chiunque offra o prometta denaro o altre utilità non dovuti a coloro che svolgono funzioni apicali, di amministrazione o di controllo, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, al fine del compimento od omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata (primo comma). Dal lato passivo, è prevista la punibilità del soggetto interno alla società che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità, al fine del compimento o dell'omissione di atti in violazione dei medesimi obblighi, qualora tale proposta non sia accettata (secondo comma). La disposizione, per entrambe le fattispecie (istigazione attiva e passiva), stabilisce la pena della reclusione da 8 mesi a due anni, ovvero la pena di cui all'art. 2635 c.c., ridotta di un terzo. Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata

natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa (terzo comma).

In particolare, l'articolo 4 del disegno di legge abroga il quinto comma dell'art. 2635 c.c. e il terzo comma dell'art. 2635-*bis* c.c. che prevedono, per ciascuno dei delitti, la procedibilità a querela della persona offesa, da individuarsi nella società o ente privato, che può esercitare tale diritto per mezzo dell'assemblea (qualora sia ravvisabile un'offesa "interna") o tramite gli amministratori (qualora l'offesa provenga dall'"esterno")¹.

L'abrogazione comporta la **procedibilità d'ufficio** tanto per il delitto di corruzione tra privati quanto per quello di istigazione alla corruzione.

Rispetto alla disciplina vigente, che prevede che la tutela sia rimessa al potere discrezionale del soggetto leso, il disegno di legge in esame applica il modello della lotta alla corruzione di stampo pubblicistico – per la quale la procedibilità è d'ufficio – anche alla corruzione tra privati, dando seguito a una specifica richiesta in tal senso del Consiglio d'Europa.

Nell'**Addendum** al Secondo Rapporto di Conformità sull'Italia, del giugno 2018, il GRECO, in relazione al delitto di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) «si rammarica che l'ammissibilità dell'azione penale sia possibile solamente su querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi»; ritiene che ciò non sia in linea con la Convenzione penale contro la corruzione del 2000.

¹ I singoli soci, invece, sono da considerare non già come persone offese dal reato ma, soltanto, quali "danneggiati" dal reato e, pertanto, ai sensi degli articoli 74 e seguenti c.p.p., sono i soggetti legittimati ad esercitare l'azione civile in sede penale.

Articolo 5

(Modifiche all'ordinamento penitenziario)

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: « collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge » sono inserite le seguenti: « o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale »;
- b) dopo le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di

cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, ».

2. All'articolo 47, comma 12, primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « effetto penale » sono aggiunte le seguenti: « , ad eccezione delle pene accessorie perpetue ».

L'**articolo 5** del disegno di legge interviene sugli articoli 4-*bis* e 47 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975).

Il **comma 1, lett. a)** modifica il primo comma dell'articolo 4-*bis*, prevedendo che anche l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i gravi delitti contemplati dalla disposizione stessa anche nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, c.p. (ovvero nei casi in cui tali detenuti si siano efficacemente adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite)

La **lett. b)** del comma 1, reca un'ulteriore novella all'articolo 4-*bis*, introducendo alcuni **delitti contro la pubblica amministrazione** nel catalogo dei reati che **precludono, in caso di condanna, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione**, a meno di collaborazione con la giustizia.

La condanna per i seguenti delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione impediscono l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (esclusa la liberazione anticipata):

- peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, primo comma, c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.),
- corruzione impropria (art. 318 c.p.)
- corruzione propria, semplice e aggravata (art. 319 e 319-*bis* c.p.)
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-*quater*, primo comma, c.p.)

- corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- corruzione attiva (art. 321 c.p.)
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (art. 322-bis, c.p.).

I delitti inseriti dal disegno di legge si aggiungono ai seguenti, già ricompresi nel catalogo dell'art. 4-bis, comma 1, OP:

- ✓ associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e delitti commessi avvalendosi delle relative condizioni;
- ✓ scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- ✓ associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (art. 291-quater, T.U. dogane);
- ✓ associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74, T.U. stupefacenti);
- ✓ riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- ✓ tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma, c.p.);
- ✓ violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);
- ✓ commercio di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ pornografia minorile, escluse le ipotesi di diffusione di materiale pedopornografico (art. 600-ter, primo e secondo comma);
- ✓ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- ✓ delitti di favoreggiamento e favoreggiamento aggravato dell'ingresso di immigrati clandestini (art. 12, commi 1 e 3, T.U. immigrazione).

●
Il **comma 2** dell'art. 4 integra la formulazione del comma 12 dell'art. 47 dell'ordinamento penitenziario, disposizione relativa all'**affidamento in prova al servizio sociale**.

L'art. 47 OP prevede che il tribunale di sorveglianza, quando la pena detentiva inflitta non supera tre anni (o quattro, in specifici casi) può affidare il condannato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il provvedimento è adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, se il soggetto è recluso, e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se l'istanza è proposta da soggetto in libertà, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni imposte con la misura, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la

commissione del reato, abbia tenuto un comportamento tale da consentire il giudizio positivo sugli effetti riabilitativi e di prevenzione della misura. In particolare, il comma 12 prevede che l'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale della condanna.

La novella introdotta al comma 12 dell'art. 47 **esclude che l'esito positivo del periodo di prova estingua anche le pene accessorie perpetue.**

Articolo 6

(Modifiche alla disciplina delle operazioni sotto copertura di cui alla legge 16 marzo 2006, n. 146)

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

« *a*) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-*bis*, 319-*ter*, 319-*quater*, primo comma, 320, 321, 322, 322-*bis*, 346-*bis*, 353, 353-*bis*, 452-*quaterdecies*, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter*, nonché nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti previsti dal testo unico

delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali ».

L'articolo 6 è volto ad **estendere la disciplina delle operazioni di polizia sotto copertura** al contrasto di alcuni reati contro la pubblica amministrazione, ossia le fattispecie riconducibili alla corruzione, nonché i delitti di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

A tal fine è modificato l'art. 9 (comma 1, lett. a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, che contiene il quadro normativo di riferimento delle **tecniche investigative speciali** riconducibili alla tipologia generale delle operazioni coperte.

Attualmente tale disposizione esclude la punibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a specifici reati abbiano condotte, individuate dalla norma, che costituirebbero fattispecie delittuose.

La disposizione in commento non modifica la sfera soggettiva di operatività della norma, la quale dunque continua ad applicarsi agli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle proprie competenze. E' necessario che tali soggetti agiscano nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova.

Oggetto di modifica è invece, in primo luogo il catalogo dei reati in relazione ai quali sono possibili le operazioni sotto copertura.

In particolare, i **reati** per cui si propone **l'estensione delle tecniche investigative speciali** sono i seguenti:

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione (propria) aggravata dal fatto di avere ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi (art. 319-*bis* c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)
- induzione indebita a dare o promettere utilità (limitatamente ai fatti commessi dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, ossia all'ipotesi di reato più grave, prevista dal primo comma dell'art. 319-*quater* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- corruzione attiva, in tutte le sue forme (per l'esercizio della funzione o per atto contrario: art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione, attiva o passiva (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee ed i funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (322-*bis* c.p.);
- traffico di influenze illecite (346-*bis* c.p.);
- turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
- turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.).

Con la legge 16 marzo del 2006, n. 146, art. 9, il legislatore – attuando nell'ordinamento interno la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 3 maggio 2001

- ha dettato una articolata disciplina generale relativa alle operazioni sotto copertura, applicabile ad una **ampia gamma di fattispecie di reato**.

Il medesimo articolo richiede che ai fini dell'operatività della causa di giustificazione sussista la necessaria "copertura" costituita **dall'autorizzazione**, debitamente documentata (comma 1-*bis*), rilasciata dagli organi competenti indicati al comma 3; l'autorità giudiziaria competente per le indagini (il PM) deve, tuttavia, ricevere preventiva comunicazione dell'avvio dell'operazione, nonché delle modalità di svolgimento, dei soggetti che vi partecipano e dei risultati, potendo a sua discrezione richiedere l'indicazione del nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile, nonché quelli degli eventuali ausiliari e delle interposte persone impiegati (comma 4).

Accanto all'ampliamento del catalogo dei **delitti** per cui è consentito il ricorso alle speciali tecniche investigative, la disposizione in commento amplia il **novero delle condotte scriminate** già contemplate dalla vigente disposizione di legge.

In particolare, non è considerata punibile la condotta che consista nell'acquisto, ricezione, sostituzione o occultamento anche di "altra utilità" oltre che (come già previsto dalla normativa vigente) di denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime attività sono consentite in relazione a beni o cose che possono consistere anche nel "prezzo" e non più solo nell'oggetto, prodotto, profitto, o mezzo per commettere il reato, nonché all'accettazione dell'offerta o la promessa dello stesso.

Entrano nel novero delle condotte scriminate altresì

- la corresponsione di denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri;
- la promessa o la dazione di denaro o altra utilità che:
 - siano richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio
 - o siano sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerare lo stesso.

Diventano quindi non punibili le attività della polizia giudiziaria che consistano nell'accettazione della promessa o dell'offerta, nella ricezione, nella promessa o nella consegna di beni o altra utilità compiute al fine di acquisire elementi di prova dell'istigazione alla corruzione commessa da altri (sia attiva, nel caso di promessa o offerta di denaro o altra utilità da parte del privato, sia passiva, nel caso in cui sia il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio a sollecitare la promessa o la dazione), così come la promessa o la dazione di denaro o altro vantaggio patrimoniale in accoglimento di un'offerta di mediazione illecita presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (traffico di influenze illecite).

La **Corte europea dei diritti dell'uomo** ha ricondotto al nucleo centrale del principio del “processo equo” la valutazione sulla compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo delle operazioni sotto copertura.

Le numerose pronunce della Corte in materia hanno accertato la violazione del principio del giusto processo, qualora l'attività dell'agente si configuri quale quella dell'agente provocatore anziché dell'agente sotto copertura, il cui intervento è invece ammesso. In particolare con la sentenza del 1998 nel caso *Teixeira de Castro c. Portogallo*, la Corte afferma che sussiste la violazione dell'art. 6 della Convenzione qualora la condanna dell'imputato si basi in misura determinante sulle dichiarazioni degli agenti di polizia e quando nulla indichi che, in mancanza del loro apporto, l'attività delittuosa si sarebbe lo stesso realizzata. Nella sentenza del 21 marzo 2002 (*Calabrò c. Italia e Germania*), la Corte Europea ammette l'attività di un agente infiltrato in un procedimento d'indagine preliminare, ma sulla sola base dell'esistenza di sospetti a carico di una o più persone. Solo in tale caso, ravvisa la Corte, è possibile il suo intervento ma lo stesso non deve spingersi fino a provocare condotte criminose che altrimenti non si sarebbero verificate. Entrambe le pronunce, in sostanza, confermano una posizione, peraltro richiamata in una sentenza del 2008 (*Ramanauskas contro Lithuania, 2008*) con cui la stessa Corte ha condannato la Lituania al risarcimento danni al ricorrente, affermando che “un conto sono le operazioni sotto copertura, altro è provocare il reato da parte di chi non aveva un proposito criminoso”. A parere della Corte l'attività dell'agente provocatore finirebbe per creare un reato altrimenti inesistente, a differenza dell'agente sotto copertura che interviene quando l'intenzione criminosa già esiste ed è in corso.

In sostanza, secondo la giurisprudenza CEDU, deve ritenersi che l'attività degli agenti infiltrati deve essere circoscritta e coperta da garanzie anche quando si tratta di reati di particolare gravità e che l'intervento degli agenti provocatori, quando sia determinante per la commissione del reato (nel senso che senza il loro intervento il reato non sarebbe stato commesso), se utilizzato nel processo penale, può falsare irrimediabilmente il carattere equo del processo. Ciò, invece, deve escludersi quando risulti che l'indagato è pronto a commettere la violazione anche in mancanza dell'intervento degli agenti di polizia, i quali si limitano a disvelare un'intenzione criminale esistente, ma allo stato latente, fornendo al ricorrente l'occasione di concretizzarla. In altri termini, mentre non lede il diritto all'equo processo l'intervento della polizia giudiziaria (suscettibile di utilizzazione probatoria in ambito processuale) che si limiti a disvelare un'intenzione criminosa in fieri, contrasta con l'equa amministrazione della giustizia un intervento di agenti provocatori che sia essenziale per fare commettere un reato a chi non era intenzionato a porlo in essere.

Anche la **Corte di cassazione** ha tracciato una netta distinzione tra la figura dell'infiltrato e quella dell'agente provocatore, che non ha mai avuto una esplicita definizione normativa. La Corte, dopo avere ribadito il tradizionale orientamento secondo cui «l'attività dell'agente di polizia giudiziaria risulta legittima quando costituisce in via prevalente un'attività di osservazione, controllo e contenimento delle azioni illecite altrui», ha precisato che l'infiltrazione nell'ambito della criminalità organizzata risulta rispettosa dei canoni dell'art. 6 CEDU se «la commissione del reato dipende dalla libera scelta del reo» e non è influenzata in maniera sostanziale dall'azione degli agenti di polizia. Rileva, altresì, che «l'induzione e l'incitamento al reato determinano quindi non solo la responsabilità penale dell'agente, ma l'inutilizzabilità della prova acquisita, per contrarietà ai principi del giusto processo e rende l'intero procedimento suscettibile di un

giudizio di non equità ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (*Cassazione penale, Sez. 3, n. 37805 del 16.9.2013*). Ne consegue l'inutilizzabilità delle prove assunte nell'ambito di un'attività di provocazione al reato da parte della polizia, anche senza la mediazione di uno specifico divieto probatorio posto da norme processuali. Secondo ormai costante giurisprudenza costituzionale e di legittimità, infatti, sono inutilizzabili le prove assunte con modalità lesive dei diritti fondamentali del cittadino. Diversamente per la Corte, non sussiste violazione dei diritti fondamentali qualora la responsabilità penale del soggetto venga accertata sulla base di elementi di prova autonomi rispetto a quelli riconducibili all'attività di provocazione al reato.

Anche secondo giurisprudenza della Corte non sono dunque lecite le operazioni sotto copertura consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte soggetto indagato, in quanto all'agente infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse. Una simile condotta, oltre a determinare responsabilità penale dell'infiltrato, produrrebbe, quale ulteriore conseguenza, l'inutilizzabilità della prova acquisita e rende l'intero procedimento suscettibile di un giudizio di non equità ai sensi dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (*Sez. II, n. 38488 del 9 ottobre 2008; Sez. III, n. 26763 del 3 luglio 2008; Sez. III, n. 17199 del 7.4.2011, Ediale*). Per potersi ritenere esistente la figura dell'agente provocatore, però, occorre che la condotta del provocatore assuma una rilevanza causale nel fatto commesso dal provocato nel quale venga suscitato un intento delittuoso prima inesistente. La giurisprudenza della Corte ha evidenziato come assuma rilievo la circostanza che l'azione delittuosa sia voluta e realizzata dal reo in base ad impulsi e modalità concrete a lui autonomamente riconducibili e non derivi in via assoluta ed esclusiva dall'istigazione dell'agente provocatore, la cui attività viene a rappresentare un fattore estrinseco che ha solo dato spunto all'azione del provocato (*Sez. V, n. 11915 del 26 marzo 2010; Sez. VI, n. 16163 del 17/04/2008; Sez. I, n. 9370 del 28 ottobre 1996*). *Cassazione penale, Sez. 3, n. 37805 del 16.9.2013*).

Articolo 7

(Modifiche in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, comma 2, le parole: « Le sanzioni interdittive » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive »;

b) all'articolo 25:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-*bis* del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato

commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) »;

3) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: « 5-*bis*. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 »;

c) all'articolo 51:

1) al comma 1, le parole: « la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno »;

2) al comma 2, secondo periodo, le parole: « i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « un anno e quattro mesi ».

L'articolo 7 reca alcune modifiche alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato, prevista dal decreto legislativo n. 231 del 2001, tramite un inasprimento delle sanzioni interdittive nell'ipotesi di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, derivante dalla commissione di alcuni reati contro la P.A.

In particolare, il disegno di legge novella l'**articolo 25** del citato decreto legislativo n. 231 (**lettera b**).

Una prima modifica sostituisce il comma 1 prevedendo l'irrogazione all'ente della **sanzione fino a 200 quote** in relazione alla commissione del delitto di **traffico di influenze illecite** (art. 346-*bis* c.p.).

Attualmente tale sanzione è già applicata per la commissione dei delitti di cui agli articoli 318 (corruzione impropria), 321 (corruzione attiva) e 322, commi 1 e 3 (istigazione alla corruzione) del codice penale.

L'art. 10 del D.Lgs. 231/2001 prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la **sanzione pecuniaria. Tale sanzione viene applicata per quote** in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro; non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Viene inoltre sostituito il **comma 5** dell'art. 25 del d.lgs. n. 231 ampliando, per una serie di reati contro la P.A., la **durata delle sanzioni interdittive** a carico delle persone giuridiche.

Si tratta dei seguenti reati (elencati dai commi 2 e 3 dell'art. 25, non modificati):

- concussione (art. 317);
- corruzione propria, semplice (art. 319) e aggravata (art. 319-bis) dal rilevante profitto conseguito dall'ente;
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- dazione o promessa al pubblico ufficiale (o all'incaricato di pubblico servizio) di denaro o altra utilità da parte del corruttore (art. 321); □ istigazione alla corruzione (art. 322).

La durata delle sanzioni interdittive dovrà essere compresa:

- **tra 4 e 7 anni**, se autore del reato siano persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- **tra 2 e 4 anni** ove il reato sia commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono nell'ente le posizioni apicali sopraindicate.

Attualmente il comma 5 prevede solo il **limite minimo di durata** delle sanzioni interdittive, pari a un anno.

Si fa riferimento alle seguenti **sanzioni interdittive** di cui all'art. **9, comma 2**, del D.Lgs. 231 del 2001: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I presupposti per l'applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall'art. 13 DLgs. 231/2001 ai sensi del quale le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati

per i quali sono espressamente previste, se l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative; o in caso di reiterazione degli illeciti.

Viene, poi, aggiunto all'art. 25 il **comma 5-bis** che stabilisce una **minore durata delle sanzioni interdittive** (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) quando, **prima della sentenza di primo grado**, l'ente si sia adoperato per evitare ulteriori conseguenze del reato ed abbia collaborato con l'autorità giudiziaria per assicurare le prove dell'illecito, per individuarne i responsabili e abbia attuato modelli organizzativi idonei a prevenire nuovi illeciti e ad evitare le carenze organizzative che li hanno determinati.

Per coordinamento, la **lettera a)** modifica l'**art. 13, comma 2**, del d.lgs. n. 231 del 2001, che stabilisce i limiti minimi (3 mesi) e massimi (2 anni) delle sanzioni interdittive applicabili agli enti, premettendo la **clausola di salvezza** delle nuove disposizioni del comma 5 dell'art. 25.

Con la **lettera c)** è introdotta, all'art. 51 del D.Lgs 231, una modifica in materia di **durata massima delle misure cautelari a carico degli enti**.

L'art. 45 del D.Lgs 231 prevede che quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede il pubblico ministero può richiedere al giudice l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 (v. ante), presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

Con la novella del **comma 1** dell'art. 51, si prevede che il giudice, nel disporre le misure cautelari, non ne possa determinare la durata in misura superiore a un anno. La novella del **comma 2** stabilisce che, anche in caso di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi.

Attualmente, in base all'art. 51, la durata delle misure cautelari che il giudice può applicare all'ente «non può superare la metà del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2». Tale termine, si ricorda, è di 2 anni e dunque la durata massima della misura cautelare è di un anno (comma 1).

Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare «non può superare i due terzi del termine massimo indicato dall'articolo 13, comma 2» e dunque un anno e 4 mesi.

Le modifiche cancellano il rinvio all'art. 13, comma 2, individuando direttamente la durata massima delle misure cautelari. Le previsioni, pur non avendo natura

innovativa (i termini sono identici a quelli vigenti) si giustificano in ragione delle modifiche introdotte dal disegno di legge all'art. 13, comma 2, che avrebbero comportato - mantenendosi il rinvio a tale disposizione - un aumento significativo della durata delle misure cautelari applicabili all'ente in caso di reati contro la pubblica amministrazione.

Articolo 8

(Riserve alla Convenzione penale sulla corruzione del 1999)

1. Il Governo non rinnova, alla scadenza, le riserve apposte alla Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, diverse da quelle aventi ad oggetto le condotte di corruzione passiva dei pubblici ufficiali stranieri e quelle di corruzione, sia attiva che passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle assemblee parlamentari internazionali.

L'articolo 8 prevede che **il Governo italiano non rinnovi** alla scadenza (1° ottobre 2019) **le riserve** che l'Italia ha apposto **alla Convenzione penale sulla corruzione**, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dal nostro Paese con la legge n. 110 del 2012.

Si ricorda che la *riserva* indica la volontà dello Stato di non accettare certe clausole del trattato o di accettarle con talune modifiche oppure secondo una determinata interpretazione; cosicché tra lo Stato autore della riserva e gli altri Stati contraenti l'accordo si forma solo per la parte non investita dalla riserva.

Con riferimento all'art. 37 della Convenzione di Strasburgo, l'Italia ha posto le seguenti riserve, valide fino al 1° ottobre 2019:

a) di non configurare come infrazione penale gli atti di corruzione passiva di agenti pubblici stranieri e dei componenti di assemblee pubbliche straniere, ad esclusione dei casi in cui si tratti di cittadini di Stati membri dell'UE, di violazioni commesse in Italia (art. 6 c.p.) e d'infrazioni commesse da agenti pubblici al servizio della Repubblica italiana, che abusino della loro autorità o violino degli obblighi inerenti alle loro funzioni (art. 7 c.p.).

b) di subordinare l'apertura di un procedimento contro atti corruttivi attivi e passivi nel settore privato, ai sensi degli artt. 2635, 2635-*bis* e 2635-*ter* del codice civile e dell'art. 25-*ter*, comma 1, lett. s-*bis*) del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, al deposito di una denuncia della vittima ad esclusione dei casi in cui sia intervenuta una distorsione della concorrenza in relazione all'acquisto di beni e servizi;

c) di non configurare come infrazioni penali le condotte contemplate dall'art. 4 della Convenzione che implicino dei membri delle assemblee parlamentari di organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

Fanno **eccezione** (e, quindi saranno oggetto di rinnovo) le riserve relative:

- alle condotte di corruzione passiva da parte di pubblici funzionari stranieri;

- alle condotte di corruzione, attiva e passiva, dei membri delle assemblee pubbliche straniere, fatta eccezione per quelle dei Paesi membri della UE e delle assemblee parlamentari internazionali.

Articolo 9

(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici)

1. Con l'elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore, a partiti o movimenti politici di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché alle liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, s'intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori. È fatto divieto ai partiti o movimenti politici di ricevere contributi, prestazioni gratuite o altre forme di sostegno a carattere patrimoniale, in qualsiasi modo erogati, ivi compresa la messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito, da parte di persone fisiche o enti che si dichiarino contrari alla pubblicità dei relativi dati. Per i contributi, le prestazioni o altre forme di sostegno di cui al primo periodo sono annotati, entro il mese solare successivo a quello di percezione, in apposito registro custodito presso la sede legale del partito o movimento politico, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o della diversa forma di sostegno e la data dell'erogazione. In caso di scioglimento anche di una sola Camera, il termine indicato al terzo periodo è ridotto a quindici giorni decorrenti dalla data dello scioglimento e in ogni caso l'annotazione deve essere eseguita entro il mese solare successivo a quello di percezione. Entro gli stessi termini di cui al terzo e al quarto

periodo, i dati annotati devono risultare dal rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, ed essere pubblicati nel sito *internet* istituzionale del partito o movimento politico, ovvero nel sito *internet* della lista o del candidato di cui al primo periodo del presente comma, per un tempo non inferiore a cinque anni. Sono esenti dall'applicazione delle disposizioni del presente comma le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta, la cui matrice viene conservata, per finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico.

2. Ai partiti e ai movimenti politici e alle liste di cui al comma 1, primo periodo, è fatto divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia. È fatto divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici ovvero alle liste di cui al comma 1, primo periodo.

3. I contributi ricevuti in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 o in assenza degli adempimenti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto periodo del comma 1 non sono ripetibili e sono versati alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, entro dieci giorni dalla scadenza dei termini di cui ai predetti periodi del comma 1.

4. Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste di cui al comma 1, primo periodo, hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet* il *curriculum vitae* fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nel sito *internet* di cui al presente comma non è richiesto il consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

5. In apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito *internet* dell'ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell'interno in caso di elezioni del

Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 4 sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il *curriculum vitae* e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziario non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito *internet* del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato di cui al comma 1, primo periodo, previamente comunicati agli enti di cui al presente periodo. La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

6. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale, redatti ai sensi della normativa vigente, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il **capo II** del disegno di legge reca norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici nonché disposizioni riguardanti le fondazioni politiche. L'applicazione delle sanzioni previste in base al nuovo assetto normativo è posta in capo alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

È inoltre delegato il Governo alla definizione di un Testo unico (di mero coordinamento normativo) delle norme sulla materia.

La trasparenza e il finanziamento ai partiti politici nelle ultime legislature

Il decreto-legge n. 149 del 2013 ha disposto - a regime dall'anno 2018 - l'abolizione dei contributi pubblici diretti ai partiti e la loro sostituzione con agevolazioni fiscali per la contribuzione volontaria dei cittadini (detrazioni per le erogazioni liberali e destinazione volontaria del 2 per mille IRPEF).

L'accesso a queste forme di contribuzione è condizionato al rispetto di requisiti di trasparenza e democraticità previsti dalla legge, in cui si prevede anche l'istituzione di un registro dei partiti politici ai fini dell'accesso ai benefici.

Tra le principali caratteristiche del sistema introdotto si ricordano: l'adozione da parte dei partiti di statuti recanti necessari elementi procedurali e sostanziali che garantiscano la democrazia interna, ai fini dell'accesso ai benefici l'istituzione del Registro nazionale dei partiti politici che accedono ai benefici previsti dalla legge, consultabile dal sito internet del Parlamento la realizzazione da parte di ciascun partito di un sito internet dal quale devono risultare le informazioni relative all'assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci l'estensione delle funzioni di controllo della Commissione di garanzia sui bilanci dei partiti anche al rispetto delle prescrizioni sul contenuto statutario e sulla trasparenza l'introduzione di un tetto alle donazioni pari a 100 mila euro l'introduzione di una detrazione per le erogazioni liberali pari al 26% per gli importi da 30 a 30 mila euro l'assoggettamento all'IMU degli immobili dei partiti politici la possibilità di destinare il 2 per mille IRPEF ai partiti.

La disciplina prefigurata si inserisce in un processo, sviluppatosi negli ultimi anni, di progressiva riduzione dell'entità dei contributi diretti ai partiti, istituiti nel 1974 ed erogati, a partire dal 1993, esclusivamente sotto forma di contributi per le spese delle campagne elettorali. Con questa disciplina è stata superata la parziale riforma della legge 96/2012, nella parte in cui, al sistema dei rimborsi elettorali, era stato affiancato il cofinanziamento dello Stato, proporzionato alle capacità di autofinanziamento dei partiti, che è stato abolito.

Della legge 96/2012 è stata mantenuta la parte relativa alla trasparenza e ai controlli dei bilanci, come pure il vincolo tra democrazia interna e concessione dei benefici, ivi introdotta per la prima volta.

Nel corso della XVII legislatura la Camera dei deputati era inoltre giunta all'approvazione, dopo un'ampia istruttoria parlamentare, di un testo riguardante la disciplina dei partiti politici con norme volte, in particolare, a favorire la trasparenza e la partecipazione democratica. L'esame al Senato non si è concluso prima della fine della legislatura; alcune disposizioni sono state peraltro riprese nell'ambito della nuova disciplina elettorale definita dal Parlamento e sono entrate in vigore dal mese di novembre 2017 (L. n. 165/2017).

Le disposizioni riprese dalla legge di riforma elettorale riguardano in particolare la possibilità, per i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature alle elezioni politiche, di depositare, in alternativa allo statuto registrato, una dichiarazione recante alcuni elementi minimi di trasparenza. In caso di mancato deposito dello statuto o della dichiarazione di trasparenza viene specificato che le liste sono ruscate dall'Ufficio centrale circoscrizionale.

È altresì confluita nella nuova legge elettorale la previsione della pubblicazione, in un'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'interno denominata "Elezioni trasparenti", del contrassegno di ciascun partito o gruppo politico organizzato; dello statuto ovvero della dichiarazione di trasparenza; del programma elettorale; del liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Sul tema del finanziamento dei partiti sono intervenuti peraltro i periodici rapporti elaborati dal gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO), nell'ambito dell'attività di monitoraggio con gli strumenti di lotta alla corruzione del Consiglio d'Europa.

Nelle più recenti conclusioni del Rapporto GRECO (giugno 2018) Addendum al Secondo Rapporto di Conformità sull'Italia, viene evidenziato che, per quanto riguarda il finanziamento dei partiti politici, l'Italia ha introdotto importanti riforme a partire dal 2013, passando gradualmente dal finanziamento pubblico al quello privato (con l'effettiva abolizione del finanziamento pubblico nel 2017). "Il GRECO ha già riconosciuto diverse caratteristiche positive del nuovo sistema nei suoi precedenti rapporti di conformità (ad esempio, il divieto generale delle donazioni anonime, soglie di divulgazione più basse, sanzioni più severe, ecc.) In un contesto così in evoluzione, la trasparenza e la vigilanza acquisiscono un significato primario; molto ancora deve essere fatto in entrambi gli aspetti ai fini della prevenzione della corruzione".

Infine, in tema di trasparenza del finanziamento ai partiti politici, il GRECO ritiene non ancora totalmente adempiute due delle raccomandazioni che erano state rivolte all'Italia in questa materia: da un lato, quella di strutturare un impianto legislativo che sappia garantire un approccio olistico alla pubblicazione di finanziamenti per le campagne, che consenta un accesso più semplice da parte dei cittadini a tali informazioni; dall'altro, quella di rendere conto in maniera dettagliata delle modalità con cui la 'Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici' coordina la propria azione di vigilanza con le altre autorità preposte al controllo della gestione finanziaria dei partiti e delle campagne elettorali.

L'**articolo 9** reca disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici.

Le disposizioni concernono i contributi ricevuti ed altresì incidono in materia di presentazione delle candidature.

Il **comma 1** prevede un **duplice obbligo di pubblicità** per:

- ✓ i partiti ed i movimenti politici;
- ✓ per le liste e per i candidati alla carica di sindaco che partecipino alle elezioni amministrative nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

Per quanto riguarda i partiti e movimenti politici, destinatari della previsione sono (per effetto del rinvio all'articolo 18 del decreto-legge n. 149 del 2013) quelli che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia o in uno dei Consigli regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero quelli cui dichiarati di fare riferimento un Gruppo parlamentare costituito in almeno una delle Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti o una singola componente interna al Gruppo misto, ovvero quelli che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno elettorale e

partecipino in forma aggregata ad una competizione elettorale sopra ricordata mediante la presentazione di una lista comune di candidati o di candidati comuni, riportando almeno un candidato eletto, sempre che si tratti di partiti politici che risultino iscritti nel Registro nazionale dei partiti politici (previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 149) prima della data di deposito del contrassegno.

È prevista una **soglia**, al di sopra della quale 'scatti' siffatto duplice obbligo di pubblicità: **500 euro complessivi annui** per soggetto erogatore - sia che si tratti di somma di denaro o di prestazione o di altra forma di sostegno.

Ebbene, un primo obbligo di pubblicità consiste nella **annotazione in un apposito registro** per ogni forma di contribuzione ricevuta (in denaro o prestazione o altra forma di sostegno), superiore come valore alla soglia dei 500 euro.

L'annotazione obbligatoria - entro il mese solare successivo a quello della percezione - ha per oggetto i seguenti elementi:

- ✓ identità dell'erogante;
- ✓ entità del contributo o valore della prestazione o di altra forma di sostegno;
- ✓ data dell'erogazione.

L'erogante di una forma di contribuzione superiore alla predetta soglia di 500 euro si intende prestare *ipso iure* il suo consenso alla pubblicità dei dati sopra ricordati.

E per converso, se l'erogante si dichiara contrario alla pubblicità dei dati, il contributo non può in alcun modo essere ricevuto dal soggetto politico. Questo, anche se si tratti di messa a disposizione con carattere di stabilità di servizi a titolo gratuito.

Il registro in cui i dati sono annotati è custodito presso la sede legale del partito o del movimento politico (*la disposizione non si direbbe menzionare l'ipotesi di 'liste civiche'*).

L'annotazione obbligatoria, si è ricordato, deve essere realizzata entro un termine (entro un mese solare dal percepimento della contribuzione). Il termine si riduce a quindici giorni decorrenti dallo scioglimento (anche di una sola Camera), in caso di cessazione anticipata della legislatura.

Un secondo obbligo di pubblicità consiste nel riportare i medesimi dati sopra ricordati nel **rendiconto** di esercizio (di cui all'articolo 8 della legge n. 2 del 1997) del partito o movimento politico nonché nella contestuale pubblicazione sul **sito internet** del partito o movimento politico o lista o candidato.

La pubblicazione dei dati circa la erogazione deve protrarsi per almeno **cinque anni**.

Anche per tale obbligo di pubblicità, con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori.

Il duplice obbligo di pubblicità prescritto dal comma 1 riguarda tutti i contributi elargiti in denaro complessivamente superiori a 500 euro annui per soggetto erogatore, o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente.

È però prevista una **esenzione**, quanto a forma di contribuzione soggetta all'obbligo di pubblicità.

Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di **sostegno volontario** all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico (*la disposizione non si direbbe menzionare le liste e il singolo candidato a sindaco*).

Anche per tali forme di volontariato politico è tuttavia previsto l'obbligo per il soggetto politico fruitore di rilasciarne ricevuta, per "finalità di computo della complessiva entità dei contributi riscossi dal partito o movimento politico".

Per i partiti e i movimenti politici, nonché per le liste che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti è introdotto - dal **comma 2** - il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da **Governi o enti pubblici di Stati esteri** e da **persone giuridiche** aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.

È inoltre introdotto il **divieto** - dal medesimo comma 2 - per le **persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto**, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici, ovvero alle liste e ai candidati che partecipino alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti.

La disposizione menziona le "liste elettorali", *senza ulteriore specificazione*. Per le elezioni politiche, vi sono iscritti solo i cittadini italiani. Peraltro può valere ricordare che il decreto legislativo n. 197 del 1996 ("Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza") dispone in ordine alla "lista elettorale aggiunta", istituita presso i Comuni. A tale lista devono presentare domanda di iscrizione i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea che intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti (articolo 1 del medesimo decreto legislativo).

Il **comma 3** prevede che i contributi (*se erogati quali somme di denaro, pare di intendere*) ricevuti con violazione degli obblighi di pubblicità (posti dal comma 1) o dei divieti (posti dal comma 2) non siano ripetibili e debbano essere versati alla **cassa delle ammende**, entro dieci giorni dalla scadenza dei previsti termini di pubblicazione dei dati circa l'erogazione.

La cassa delle ammende è stata istituita (dall'articolo 4 della legge n. 547 del 1932) presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, quale ente dotato di personalità giuridica, onde finanziare programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, di assistenza a loro ed alle loro famiglie, di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

Un secondo ordine di disposizioni recato dal presente articolo del disegno di legge concerne una forma di pubblicità relativa alla figura dei candidati.

È il **comma 4** a prevedere in occasione di competizioni elettorali (salvo le elezioni amministrative per Comuni i sotto i 15.000 abitanti) per i partiti, movimenti politici e liste che si presentino alle elezioni, l'obbligo di pubblicare sul proprio **sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati** ed il relativo **certificato penale**.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

Non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Il certificato penale deve essere rilasciato dal casellario giudiziario entro **novanta giorni** dalla data fissata per la consultazione elettorale.

Se la richiesta del certificato penale sia effettuata per ottemperare a siffatto obbligo ora previsto, le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

I medesimi documenti - dunque, il *curriculum vitae* ed il certificato penale - sono pubblicati in **apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet** dell'ente cui si riferisca la consultazione elettorale.

Così prevede il **comma 5**.

In caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la pubblicazione è su quell'apposita sezione del sito del Ministero dell'interno.

La pubblicazione deve avvenire entro sette giorni dalla consultazione elettorale.

Essa deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato.

Ulteriori modalità tecniche attuative sono da definirsi con decreto del Ministro dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine il **comma 6** reca disposizione relativa ai **rendiconti** dei partiti e movimenti politici.

Dispone che tali rendiconti con i relativi allegati siano trasmessi - corredati dalla certificazione e dal giudizio del revisore legale - alla **Commissione per la trasparenza e il controllo** dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Tale trasmissione del rendiconto da parte dei partiti è previsto avvenga "annualmente"(senza ulteriore specificazione temporale).

Parrebbe suscettibile di verifica il coordinamento normativo con la previsione vigente posta dall'articolo 9, comma 4 della legge n. 96 del 2012, secondo cui - affinché quella Commissione possa effettuare il controllo di regolarità e di conformità alla legge del rendiconto e dei relativi allegati, nonché di ottemperanza alle disposizioni di quella medesima legge - "entro il 15 giugno di ogni anno i rappresentanti legali o i tesorieri dei partiti e dei movimenti politici che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi" nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo

o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenuti a trasmettere alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'*articolo 8 della legge n. 2 del 1997*, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi. Unitamente sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico. In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui al presente comma (ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione nei termini previsti o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 euro).

Relativamente alla previsione – recata dal disegno di legge in esame - in base alla quale il consenso si intende prestato con l'erogazione del contributo o della prestazione si ricorda che ogni **TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI** deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR):

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
- minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
- esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
- limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
- integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il Regolamento (articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere “in grado di provarlo”. Questo è il principio detto di “responsabilizzazione” (o *accountability*) che viene poi esplicitato ulteriormente dall'articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento.”

Il Regolamento, come già previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'ideale base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all'articolo 6 del Regolamento:

- consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico

o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Per quanto riguarda le “categorie particolari di dati personali”, in base all’articolo 9, par. 1, del Regolamento, “È vietato trattare dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.

In generale dunque, il trattamento di questi dati è vietato.

Lo stesso articolo 9 del Regolamento, peraltro, individua i presupposti in presenza dei quali tali dati possono essere legittimamente trattati. Il trattamento è consentito se trova fondamento nel consenso esplicito dell’interessato ovvero nella necessità del trattamento stesso per una serie di motivi tassativamente elencati.

In base al par. 2 dell’art. 9, il trattamento può definirsi necessario quando è svolto per una serie di motivi, espressamente elencati, tra cui quello in base al quale “il trattamento è effettuato, nell’ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l’associazione o l’organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all’esterno senza il consenso dell’interessato” (lett. d); Tra i motivi di necessità inoltre, l’articolo 9, par. 2 del Regolamento prevede anche il trattamento necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (lett. g) e specifica che esso deve trovare la sua base giuridica nel diritto dell’Unione o degli Stati membri e deve: essere proporzionato alla finalità perseguita; rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati; prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato.

Si ricorda inoltre che il D.lgs n. 101 del 2018 (volto all’adeguamento dell’ordinamento interno alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679) ha introdotto, tra l’altro, nel Codice in materia di protezione dei dati personali (di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003) l’articolo 2-quinquiesdecies nel quale si specifica che, con riguardo ai trattamenti svolti per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico che possono presentare rischi elevati, il Garante può con provvedimenti di carattere generale adottati d’ufficio, prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell’interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

La violazione delle disposizioni che disciplinano il trattamento dei dati particolari, è sanzionata dall’articolo 166 del Codice con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 20 milioni di euro o, per le imprese, fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore.

Il Garante privacy è intervenuto specificamente sul tema con il [provvedimento](#) in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale del 6 marzo 2014 (provvedimento adottato precedentemente all’entrata in vigore del citato Regolamento UE 2016/679 che ha modificato in più parti le previsioni del Codice).

In tale sede il Garante ha in particolare evidenziato (paragrafo 2 - Simpatizzanti, persone contattate in occasione di singole iniziative, sovventori) che i dati personali

raccolti da partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico, nonché da singoli candidati, in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, richieste di referendum, raccolte di firme o di fondi, etc.) possono essere utilizzati solo con il consenso degli interessati e a condizione che nell'informativa rilasciata all'atto del conferimento dei dati siano evidenziate con chiarezza le finalità perseguite.

“Salvo i casi espressamente previsti dalla legge (v., ad esempio, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 149 del 2013, come modificato dalla l. n. 13/2014, che prevede l'obbligo per i partiti di trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati, nelle ipotesi ivi previste, l'elenco dei rispettivi sovventori), la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati relativi a soggetti che erogano finanziamenti o contributi in favore di partiti, movimenti e altre formazioni a carattere politico presuppongono il consenso degli interessati”.

Ai sensi del TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale (D.P.R. n. 313 del 2002), con l'espressione "**CERTIFICATO PENALE**" si fa riferimento al certificato che l'interessato può chiedere all'ufficio locale del casellario giudiziale, sito presso ogni Procura della Repubblica, nel quale sono iscritti, per estratto, i provvedimenti penali di condanna definitivi, con le relative pene anche accessorie, i provvedimenti giudiziari relativi a misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale, sospensione del procedimento con messa alla prova nonché quelli relativi all'applicazione di misure di prevenzione. Il certificato penale non comprende: - le condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione; - le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e le condanne per reati estinti; - le condanne amnistrate e quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione; - alcuni dei provvedimenti previsti dalla disciplina del patteggiamento (art. 445 c.p.p.) ed i decreti penali; - i provvedimenti che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno; - i provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace; - i provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace; - i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione; - i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore, quelli di omologazione del concordato fallimentare e quelli di chiusura del fallimento, quelli di riabilitazione del fallito. Per il rilascio del certificato, la **richiesta** va presentata dall'interessato (o da persona da lui delegata), personalmente o per posta. Il certificato è rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che è rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari. Il rilascio comporta il pagamento di un'imposta di bollo, tranne in specifiche ipotesi individuate dal legislatore. Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio. Il certificato penale non fa menzione delle condanne per le quali è intervenuta riabilitazione; la riabilitazione, infatti, ai sensi dell'art. 178 del codice penale «estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti». Diverso dal certificato penale è il **certificato dei carichi pendenti** che contiene l'insieme dei dati relativi a procedimenti penali in corso, nei quali l'interessato rivesta la qualità di imputato.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di tracciabilità di contributi a partiti politici)

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: « superiore alla somma di 5.000 euro l'anno » sono sostituite dalle seguenti: « superiore alla somma di 500 euro l'anno » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento »;

b) al comma 3:

1) il primo periodo è soppresso;

2) al secondo periodo:

2.1) le parole: « Nei casi di cui al presente comma, » sono soppresse;

2.2) le parole: « delle erogazioni » sono sostituite dalle seguenti: « dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 »;

2.3) le parole: « euro 5.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 500 »;

3) al terzo periodo, le parole: « entro tre mesi dalla percezione » sono sostituite dalle seguenti: « entro il mese solare successivo a quello di percezione »;

4) al quinto periodo, le parole: « sono pubblicati » sono sostituite dalle seguenti: « è pubblicato » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera »;

5) il settimo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti *internet* di cui al quarto e quinto periodo del presente comma non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati »;

6) l'ottavo periodo è soppresso.

2. All'articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, la parola: « cinquemila » è sostituita dalla seguente: « tremila ».

3. All'articolo 7, primo comma, primo periodo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, dopo le parole: « natura privatistica, » sono inserite le seguenti: « nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, ».

L'**articolo 10** interviene, ad integrazione e completamento del precedente articolo, con diverse modifiche alla normativa vigente in materia di **pubblicità e tracciabilità** dei contributi erogati.

In particolare, per i **soggetti titolari di cariche elettive e di governo**, inclusi i **tesorieri** dei partiti politici, l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto **ricevuto** è riferito ad ogni importo annuo superiore a **500 euro** (anziché a 5.000, come previsto dal testo vigente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno.

Deve esserne al contempo data evidenza nel sito *internet* del Parlamento italiano.

Viene inoltre abbassato a **3.000 euro** (rispetto a 5.000 euro, come previsto dalla normativa vigente) il **tetto annuo** di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una **dichiarazione congiunta** tra il soggetto erogante ed il beneficiario, superando la deroga attualmente prevista per i versamenti effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'identità dell'autore.

È inoltre esteso anche alle **cooperative sociali** ed ai **consorzi** il divieto di erogare finanziamenti e contributi in favore di partiti politici, loro articolazioni, e gruppi parlamentari.

Più nel dettaglio, il **comma 1** modifica, in più parti, il vigente articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 che reca norme relative agli obblighi di pubblicità delle erogazioni in favore dei partiti e movimenti politici.

Con la modifica disposta dalla **lettera a)** al comma *2-bis* del citato art. 5 è ridotto da **5000 euro a 500 euro** il limite dell'importo annuo ricevuto a titolo di liberalità da parte dei soggetti **titolari di cariche elettive e di governo**, inclusi i **tesorieri** dei partiti politici, elencate alla legge n. 441 del 1982, sopra il quale vi è l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto, direttamente o attraverso comitati di sostegno.

L'obbligo concerne dunque quanto ricevuto (non già quanto erogato).

La legge n. 441 del 1982 prescrive obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, per i membri del Senato e della Camera; per il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato; per i consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale e per i consiglieri provinciali e componenti della giunta provinciale; per i consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, da effettuare entro tre mesi dalla proclamazione.

L'articolo 12 della legge n. 96 del 2012 prevede inoltre che le disposizioni di cui alla legge n. 441 del 1982, , si applicano ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati nonché a coloro che in un partito politico assumono il ruolo, comunque denominato, di responsabile o rappresentante nazionale, di componente dell'organo di direzione politica nazionale, di presidente di organi nazionali deliberativi o di garanzia.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 215 del 2004 inoltre il titolare di una carica di governo trasmette i dati relativi alle proprie attività patrimoniali, ivi comprese le partecipazioni azionarie; sono incluse anche le attività patrimoniali detenute nei tre mesi precedenti l'assunzione della carica.

Il titolare di cariche di governo deve poi dichiarare ogni successiva variazione dei dati patrimoniali in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.

Tali dichiarazioni sono rese anche dal coniuge e dai parenti entro il secondo grado del titolare di cariche di governo.

Di tali dichiarazioni è data evidenza – come già previsto dal vigente comma *2-bis* - nel sito *internet* del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito *internet* del rispettivo ente.

È aggiunto inoltre che i contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, sono pubblicati entro i **15 giorni successivi** al loro ricevimento.

Per quanto riguarda i **finanziamenti ai singoli candidati**, si ricorda che dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale, il cui nome deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 3). Il mandatario è tenuto a registrare tutte le operazioni di raccolta di fondi in un unico conto corrente bancario ed, eventualmente, anche in unico conto corrente postale, nell'intestazione del quale è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (L. 515/1993, art. 7, comma 4).

I partiti hanno, inoltre, l'obbligo di rendicontare tutti i contributi ricevuti per la campagna elettorale alla Corte dei conti e di indicare le spese per le campagne elettorali nella relazione allegata al rendiconto annuale.

È altresì modificato (**lettera b**), in più parti, il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013.

Viene, in particolare, **soppressa** la vigente previsione (primo periodo) in base alla quale ai finanziamenti o ai contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro dei partiti politici, che non superino nell'anno l'importo di euro 100.000, effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la **tracciabilità** dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, **non si applica l'obbligo** (di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659) di sottoscrivere una **dichiarazione congiunta** tra il soggetto erogante ed il beneficiario depositata presso la Presidenza della Camera dei deputati ed accessibile a tutti i cittadini elettori per la Camera.

Con il comma 2 dell'articolo in esame (v. *infra*), al contempo, è fissato a **3.000 euro** (anziché 5.000 euro come previsto dal testo vigente) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'**obbligo** di sottoscrivere la suddetta **dichiarazione congiunta**, che quindi si applica per **ogni tipo** di finanziamento o contribuzione a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.

Sempre alla lettera *b*) è **ridotto da 5.000 a 500 euro** il tetto sopra il quale i **rappresentanti** legali dei partiti beneficiari dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro (dei partiti politici di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 149 del 2013) sono tenuti a trasmettere alla **Presidenza della Camera** dei deputati **l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile**. Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto **entro il mese solare successivo** dalla percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente.

Si ricorda che per ottenere l'**iscrizione nel registro**, i partiti devono dotarsi di uno statuto, adottato nella forma di atto pubblico e che rispetti una dettagliata serie di requisiti di trasparenza e democraticità indicati nel decreto-legge.

L'iscrizione e la permanenza nel registro sono – in base al decreto-legge n. 149 del 2013 - condizioni necessarie per l'ammissione dei partiti politici ai benefici (2 per mille e detrazione sulle erogazioni liberali).

Il registro è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano, in cui sono evidenziate due separate sezioni, recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti per l'accesso alle due tipologie di benefici.

Viene altresì specificato che deve avvenire “**contestualmente alla trasmissione alla Presidenza della Camera**” la pubblicazione nel sito internet del Parlamento italiano dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi; al contempo, con le modifiche introdotte **non è più richiesto** il rilascio del **consenso espresso** degli interessati per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione nel sito internet del Parlamento.

Resta, al contempo, ferma la vigente previsione del comma 3 in base alla quale l'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel **sito internet del partito politico**; anche per tale obbligo il disegno di legge in esame prevede che **non sia richiesto** il rilascio del **consenso espresso** degli interessati per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione nel sito internet.

Si ricorda che l'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013 prescrive altresì, al comma 2 che nei siti internet dei partiti politici sono pubblicati gli statuti dei partiti, dopo i controlli di regolarità e conformità, il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico.

Si ricorda che sulla disciplina del **trattamento di dati personali** vengono in rilievo i principi fissati all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

È poi **abrogata** la previsione (ottavo periodo) che demanda ad un **decreto ministeriale**, non adottato, l'individuazione delle modalità per garantire la tracciabilità delle operazioni e l'identificazione dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi in favore dei partiti politici iscritti nel registro dei partiti politici effettuati con mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore ed ai quali non si applica l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta da depositare presso la Camera dei deputati (previsione soppressa dal disegno di legge in esame).

Come accennato, il **comma 2** interviene, a sua volta, **riducendo da 5.000 euro a 3.000 euro** il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto dall'ordinamento l'**obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta con l'erogatore**, da depositare presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento (articolo 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659).

Tale obbligo è previsto in capo ai **partiti** o loro articolazioni politico organizzative o gruppi parlamentari, ai **membri** del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai **consiglieri** regionali, provinciali e comunali, ai **candidati** alle predette cariche, ai raggruppamenti **interni** dei partiti politici nonché a coloro che rivestono **cariche** di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici.

La disposizione riguarda finanziamenti o contributi erogati **sotto qualsiasi forma**, compresa la messa a disposizione di servizi.

Ai sensi dell'art. 4 della L. 659/1981 l'obbligo deve essere adempiuto **entro tre mesi** dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di **marzo** dell'anno successivo.

Il medesimo articolo 4 della legge n. 659 del 1981 specifica che la previsione non trova applicazione per i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari. Prevede inoltre che, nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera, l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce. Si ricorda, in proposito, che il disegno di legge fa divieto ai partiti e movimenti politici di ricevere contributi provenienti da governo o enti pubblici di Stati esteri o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali.

La riduzione da 5.000 a 3.000 di cui sopra si applica anche alla rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati alle elezioni.

Infatti, i membri delle due Camere sono tenuti, entro tre mesi dalla proclamazione, a presentare sia all'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza (L. 441/1982, art. 2, primo comma), sia al competente Collegio regionale di garanzia elettorale (L. 515/1993, art. 7, comma 6) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza. In entrambi i casi, alla dichiarazione debbono essere allegati contributi ricevuti che superino 5.000 euro, cifra che ad opera della disposizione in esame viene ridotta a 3.000 euro.

La **sanzione** in caso di **violazione** del suddetto obbligo di dichiarazione congiunta, stabilita dal vigente articolo 4, anche per chi dichiara somme o **valori inferiori** al vero, è quella della **multa da due a sei volte** l'ammontare non dichiarato e della pena accessoria dell'**interdizione temporanea dai pubblici uffici**.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge n. 441 del 1982, tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno **diritto di conoscere**, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal citato terzo comma dell'articolo 4 della legge n. n. 659 del 1981.

Infine il **comma 3** amplia il novero dei soggetti ai quali è fatto **divieto** di finanziamenti o contributi a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati.

Tra i soggetti cui tale contribuzione è vietata, tale comma prevede siano ricomprese **le cooperative sociali e i consorzi costituiti come cooperative.**

La disciplina della cooperazione sociale richiamata è quella posta dalla legge n. 381 del 1991 (cfr. altresì il decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore).

Articolo 11 e 14

(Norme in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni)

Articolo 11

1. All'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ai sensi e per gli effetti del presente articolo, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, nonché le fondazioni e

le associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne, di membri di organi di partiti o movimenti politici o di persone che ricoprono incarichi istituzionali».

Articolo 14

1. Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo II della presente legge, le fondazioni, le associazioni e i comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, sono equiparati ai partiti e movimenti politici, a prescindere dall'iscrizione del partito o movimento politico cui sono collegati nel registro di cui all'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 149 del 2013.

Gli **articoli 11 e 14** recano disposizioni in materia di **trasparenza** nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche.

In primo luogo, alle **fondazioni, associazioni e i comitati** per i quali ricorre uno degli elementi previsti dal testo si applicano i medesimi **obblighi** in materia di **trasparenza e rendicontazione** stabiliti per i **partiti o movimenti politici** dal disegno di legge e dall'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013 (come modificato dal disegno di legge medesimo).

In particolare, con il **comma 1** viene stabilito che sono **equiparate** ai partiti e movimenti politici per l'applicazione delle prescrizioni in materia di trasparenza delle erogazioni effettuate (di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013,

come risultante dalle modifiche disposte dal disegno di legge) le **fondazioni, associazioni e i comitati** che abbiano gli elementi previsti dal testo.

A tal fine, viene sostituito il vigente articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. n. 149, che aveva introdotto prescrizioni in materia di trasparenza per le fondazioni politiche.

Il vigente articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 dispone che si applicano le stesse prescrizioni relative alla trasparenza e alla pubblicità degli statuti e dei bilanci alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente.

Per quanto riguarda gli elementi previsti dal testo ai fini dell'applicazione alle fondazioni, associazioni o comitati degli **obblighi** in materia di **trasparenza e rendicontazione** stabiliti per i partiti o movimenti politici dal disegno di legge e dall'art. 5 del DL 149/2013 (come risultante dalle modifiche del disegno di legge in esame) la disposizione fa riferimento alle fondazioni, associazioni e comitati:

- la cui composizione degli **organi direttivi** sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici (previsione già presente nel vigente comma 4);
- i cui **organi direttivi** siano composti in tutto o in parte:
 - da membri di **organi** di partiti o movimenti politici *ovvero*
 - da persone che nei **10 anni precedenti** siano state **membri di assemblee elettive** e, in particolare, del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di Assemblee elettive regionali o locali (quindi consiglieri regionali, consiglieri comunali ecc.) ovvero che ricoprano o che abbiano ricoperto, nei **10 anni precedenti**, incarichi di **governo** a livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi **istituzionali** nelle fondazioni, associazioni o comitati per esservi state elette o nominate **in virtù della loro appartenenza** a partiti o movimenti politici;
- che **erogano** somme a titolo di liberalità o **contribuiscono** in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di **partiti**, movimenti politici o loro articolazioni interne, di **membri di organi** di partiti o movimenti politici o di persone che **ricoprono incarichi istituzionali** (il vigente comma 4 fa attualmente riferimento alle fondazioni e alle associazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscano al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di parlamentari o consiglieri regionali, in misura superiore al 10 per cento dei propri proventi di esercizio dell'anno precedente).

La disposizione prevede l'applicazione degli obblighi di trasparenza per le fondazioni che erogano somme a titolo di liberalità o contribuiscono in misura pari o superiore a 5.000 euro annui al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di persone che ricoprono incarichi istituzionali.

L'**articolo 14** del disegno di legge, al contempo, prevede che ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo II della presente legge (in materia di partiti e movimenti politici), le fondazioni, le associazioni e i comitati (di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, come sostituito dal disegno di legge in esame) siano **equiparati** ai partiti e movimenti politici.

Tale equiparazione opera comunque, senza che sia elemento condizionante l'avvenuta iscrizione del partito nel Registro nazionale dei partiti e movimenti politici (di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013).

L'articolo 5, comma 4 del decreto-legge n. 149 del 2013 a sua volta, nel testo vigente, dispone l'applicazione delle prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 alle fondazioni e associazioni "politiche".

Con le modifiche disposte dal disegno di legge in esame è disposta l'applicazione a tali soggetti degli obblighi recati dall'intero art. 5.

Rispetto al testo vigente dunque sono estesi gli elementi che comportano l'applicazione alle fondazioni, associazioni e comitati degli stessi obblighi posti in capo ai partiti e movimenti politici in materia di trasparenza.

Al contempo, sono ampliati gli obblighi che le fondazioni, associazioni e comitati sono chiamati a rispettare.

Si riepilogano i principali obblighi di cui si tratta.

➤ Le prescrizioni **dell'articolo 5 del DL 149/2013, come modificate dal ddl in esame:**

- assicurare la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, agli organi associativi, al funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabilità (comma 1);
- trasmissione del rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione del revisore o della società di revisione, ove prevista, nonché il verbale di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente organo del partito politico (comma 2). In base a tale comma delle medesime pubblicazioni è resa comunicazione ai Presidenti delle Camere e data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano; nel medesimo sito internet sono

altresì pubblicati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati relativi alla situazione patrimoniale e di reddito dei titolari di cariche di Governo e dei membri del Parlamento; - trasmissione alla Presidenza della Camera dei deputati, da parte dei rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro, dell'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a euro 2.000, e la relativa documentazione contabile. Pubblicazione sul sito internet dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi come allegato al rendiconto di esercizio (comma 3).

- Le prescrizioni del **Capo II del disegno di legge** in esame:
 - l'obbligo per i partiti e movimenti politici - entro il mese successivo a quello della percezione - di annotare, per ogni importo ricevuto da contribuzioni o prestazioni complessivamente superiore a 500 euro, in un registro bollato dal notaio l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto e contestualmente pubblicati sul relativo sito istituzionale;
 - obbligo di trasmettere annualmente i rendiconti di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, con i relativi allegati e con la certificazione e il giudizio del revisore legale.

- Le sanzioni stabilite dal disegno di legge in esame nel caso di violazione delle disposizioni recate dal disegno di legge (v. articolo 12 del disegno di legge).

Articolo 12 *(Sanzioni)*

1. Al partito o al movimento politico che viola i divieti di cui all'articolo 9, commi 1, secondo periodo, e 2, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevuti.

2. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 1, terzo, quarto e quinto periodo, e 3, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati. Nei casi di cui al periodo precedente, se gli obblighi sono adempiuti con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore alla metà e non superiore al doppio del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

3. Al partito o al movimento politico che viola gli obblighi previsti dall'articolo 9,

commi 4 e 6, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 12.000 a euro 120.000.

4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo nonché ai fini della tutela giurisdizionale si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96. Non si applicano gli articoli 16 e 26 della medesima legge n. 689 del 1981.

5. Le somme riscosse in applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate alla cassa delle ammende, di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

6. A decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, siede in permanenza per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dalla presente legge. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

L'**articolo 12** - reca le **sanzioni** per le violazioni delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici recate dai precedenti articoli.

L'applicazione della sanzione (amministrativa pecuniaria) compete, in base al **comma 1**, alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici.

Le **funzioni della Commissione**, definite dalla legge n. 96 del 2012 e dal DL 149 del 2013, sono ampliate includendo l'applicazione delle **sanzioni previste dal provvedimento** (che presuppone quindi un'attività di verifica e controllo del rispetto degli obblighi di pubblicità e degli altri obblighi introdotti dal disegno di legge in esame), e di un più ampio raggio del **tipo di controlli** da effettuare e dei **oggetti destinatari**.

In particolare, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici - istituita dall'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 e così denominata dall'articolo 4, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 - svolge attualmente in particolare le seguenti funzioni:

- controllo di **conformità a legge degli statuti** dei partiti o movimenti politici che **chiedono l'iscrizione al registro dei partiti**, istituito con l'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, al fine di essere **ammessi ai benefici di contribuzione volontaria** introdotti dagli artt. 11 e 12 del decreto-legge medesimo, consistenti sia in un regime fiscale agevolato per le erogazioni liberali in denaro di persone fisiche e società ai fini dell'imposta sui redditi, sia nella partecipazione alla ripartizione annuale delle risorse derivanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- controllo di regolarità e conformità a legge dei **rendiconti** dei partiti e movimenti politici **più rappresentativi** (cioè che abbiano conseguito almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo alle ultime elezioni per il rinnovo dei massimi consessi rappresentativi - Parlamento italiano ed europeo, Consigli regionali o delle Province autonome - o il 2% dei voti validi espressi alla Camera dei deputati),

oppure iscritti nel registro nazionale dei partiti politici;

- applicazione delle **sanzioni** per gli illeciti amministrativi previsti in materia.

Le **sanzioni amministrative pecuniarie** sono declinate dalla disposizione in esame sulla base delle diverse fattispecie oggetto di violazione.

È prevista l'applicazione di una sanzione **non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo** del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

- **acquisizione** di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti **contrari alla pubblicità dei dati**;
- divieto di ricevere contributi da parte di **governi o enti pubblici di Stati esteri**, da persone giuridiche con sede in un altro Stato, da **persone fisiche maggiorenni** non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

È prevista l'applicazione di una sanzione **non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo** del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale non annotati o non versati nel caso di:

- **mancata annotazione nel registro, nel rendiconto** o mancata pubblicazione sul sito del partito. In questi casi se gli obblighi se gli obblighi sono adempiuti con un **ritardo** non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore **alla metà e non superiore al doppio** del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale tardivamente annotati o versati.

È infine stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 12.000 a 120.000** nel caso di:

- mancata pubblicazione, in occasione di competizioni elettorali (ad eccezione delle elezioni comunali sotto i 15.000 abitanti), da parte dei partiti e movimenti politici sul proprio sito istituzionale, del *curriculum vitae* dei propri **candidati** e del relativo **certificato penale** rilasciato dal casellario giudiziario non oltre 20 giorni prima della data fissata per le elezioni
- mancato rispetto dell'obbligo per i partiti e movimenti politici di trasmettere annualmente i **rendiconti** di esercizio alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, con i relativi allegati e con la **certificazione e il giudizio del revisore legale**.

Per quanto riguarda le **sanzioni** previste in base alla disciplina vigente, la Commissione, in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti (ai sensi dell'art. 7 DL 149/2013) o dell'obbligo di presentare il rendiconto e i relativi allegati o il verbale di approvazione del rendiconto da parte del competente organo interno, qualora l'inottemperanza non venga sanata entro i termini, dispone, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data della contestazione, la **cancellazione del partito politico dal registro** dei partiti politici.

La Commissione applica altresì, quale **sanzione amministrativa pecuniaria**, la **decurtazione di una quota** delle somme spettanti ai partiti politici dalla destinazione volontaria del **2 per mille dell'IRPEF** ai partiti che:

- non abbiano rispettato gli obblighi per la redazione dei rendiconti;
- abbiano omissso la pubblicazione nel proprio sito internet dei documenti previsti dalla legge, abbiano omissso dati ovvero abbiano dichiarato dati difforni rispetto alle scritture e ai documenti contabili;
- non abbiano rappresentato una o più voci del rendiconto di un partito in conformità al modello di cui all'allegato A alla legge 2 gennaio 1997, n. 2;
- abbiano omissso di indicare, in tutto o in parte, le informazioni previste dagli allegati B e C alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, o non le abbiano rappresentate in forma corretta o veritiera, nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa.

Le suddette sanzioni non possono superare nel loro complesso i **due terzi** delle somme spettanti dalla destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF; nell'applicazione delle sanzioni, la Commissione tiene conto della gravità delle irregolarità commesse e ne indica i motivi.

In ogni caso, le somme riscosse in applicazione delle sanzioni sono versate alla **cassa delle ammende**.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 547/1932 la **cassa delle ammende** è un ente dotato di personalità giuridica operante presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero e finanzia programmi di reinserimento in **favore di detenuti ed internati**, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle **condizioni carcerarie**.

È previsto (**comma 5**) inoltre - in analogia a quanto disposto dalla legge n. 96/2012 - che ai fini dell'applicazione delle **sanzioni amministrative pecuniarie**, nonché ai fini della tutela giurisdizionale, si applichino le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative e loro applicazione, contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 9 della legge n. 96/2012, che a sua volta le richiama. E' fatto eccezione per quanto disposto dagli articoli 16 e 26 della stessa legge n. 689 del 1981 che, rispettivamente, ammettono il pagamento in misura ridotta o rateale della sanzione.

È infine stabilito (**comma 6**) che, a decorrere dalla data di scioglimento anche di una sola Camera, la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici "**siede in permanenza**" per la verifica dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal disegno di legge in esame. A tal fine, con atto congiunto del Presidente del Senato della Repubblica e del Presidente della Camera dei deputati possono essere stabilite norme di organizzazione e modalità operative.

Articolo 13

(Delega al Governo per l'adozione di un Testo unico compilativo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni del presente capo e le altre disposizioni legislative

vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici, di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie, nonché in materia di trasparenza, democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta a loro favore.

L'**articolo 13 delega il Governo** ad adottare, entro **un anno** dalla data di entrata in vigore della legge, previo **parere delle Commissioni parlamentari** competenti, un decreto legislativo recante un **testo unico** nel quale, con le sole modificazioni necessarie al **coordinamento normativo**, sono riunite le disposizioni della legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:

- contributi ai candidati alle elezioni;
- contributi ai partiti e ai movimenti politici,
- rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie,
- trasparenza, democraticità dei partiti e la disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.

Si ricorda che attualmente le **principali disposizioni normative** sulle materie indicate dalla delega in esame sono ricomprese, in particolare, nei seguenti testi legislativi:

- Decreto-legge 149/2013 Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore;
- L. 6 luglio 2012, n. 96 Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;
- L. 3 giugno 1999, n. 157 Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici;

- L. 10 dicembre 1993, n. 515 Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;
- L. 18 novembre 1981, n. 659 Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici;
- L. 02 maggio 1974, n. 195 Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

L'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, prevede che il Governo provveda, mediante testi unici compilativi, a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
- b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
- c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa;
- d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore.

Lo schema di ciascun testo unico è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici al Consiglio di Stato, che ha facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di bilancio e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso.

Articolo 15
(Clausola di invarianza finanziaria)

- | | |
|---|--|
| 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a |
| 2. Le amministrazioni competenti | legislazione vigente. |

L'**articolo 15** reca la clausola di invarianza finanziaria, talché dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.